

**CONVENZIONE**  
per la fornitura di un  
**Sistema di Teletrasmissione e Refertazione Remota**  
**Elettrocardiografica e relative apparecchiature**  
a supporto della Rete delle Emergenze Cardiovascolari della Regione Campania  
**Lotto n. 1**

---

**SO.RE.SA. S.P.A.**

~

**EBIT S.R.L.**

# CONVENZIONE

per la fornitura di un

## Sistema di Teletrasmissione e Refertazione Remota Elettrocardiografica e relative apparecchiature

a supporto della Rete delle Emergenze Cardiovascolari della Regione Campania

**Lotto n. 1**

---

**CIG n. 5699810003**

L'anno duemilaquindici, il giorno 7 del mese di Luglio presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola C1 Torre Saverio da una parte

**So.Re.Sa. S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, Ing. Renato Di Donna, nato ad Avellino il 22/08/1957, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2014

E

**EBIT S.r.L.**, sede legale in Genova, via Angelo Siffredi n. 58, tel. 010/65.471 - Fax 010/65.47.465, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. REA 474551, P. IVA/C.F. 02283810998, in persona dell'Ing. Roberta Silvano, nata a La Spezia (SP) il 27/08/1979, giusta procura speciale per Notar dott.ssa Donatella Tedeschi di Genova del 03/07/2015, Rep. 97.934 (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

### PREMESSO

- a) che la Regione Campania con l'art. 6 comma 15 della L.R. 28/2003, così come modificato dal comma 229 dell'art. 1 della L.R. 4/2011, successivamente sostituito dall'art. 1 comma 1 sub c) della L.R. 41/2012, ha stabilito che: "la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163".
- b) che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni

Pag. 1 a 22



possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;

c) che nell’ambito della presente Convenzione si intende per:

- **Amministrazione Contraente o Amministrazione:** le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere anche Universitarie operanti nell’ambito del SSR della Regione Campania, aderenti alla rete regionale di intervento per l’infarto miocardico acuto, che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato Speciale mediante l’emissione dell’Atto di adesione;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all’Allegato “A”;
- **Atto di adesione:** il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
- **Contratto di Fornitura:** l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati (tra cui il Capitolato Speciale) e nell’Atto di adesione. Costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione contraente e il Fornitore;
- **Fornitore:** l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- **Lotto:** comprende l’importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire a favore delle Amministrazioni contraenti;
- **Offerta Tecnica:** il documento di cui all’Allegato “B”;
- **Offerta Economica:** il documento di cui all’Allegato “C”;
- **Coordinamento Regionale dei RUP aziendali:** Coordinamento unico regionale istituito con decreto del “*Direttore Generale Tutela della salute e Coordinamento SSR*” n. 215 del 06/03/2014.

d) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la So.Re.Sa., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì da origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli Ordini di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

e) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione dell’Atto di adesione; nei predetti Atti di adesione saranno indicati i quantitativi esatti della fornitura richiesta;

- f) che la So.Re.Sa., in esecuzione dei compiti assegnati dalla Regione Campania, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la **"Sistema di Teletrasmissione e Refertazione Remota Elettrocardiografica a supporto della Rete delle Emergenze Cardiovascolari della Regione Campania"** suddivisa in n. 2 lotti ed indetta con Determina del Direttore Generale Soresa spa n. 109 del 03/04/2014;
- g) che il Fornitore, con **Determina del Direttore Generale Soresa spa n. 90 del 28/05/2015**, è risultato aggiudicatario del Lotto n. 1 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla So.Re.Sa. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
- h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relative Appendici, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- j) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Atto di adesione;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
  - *l'Allegato "A" (Capitolato Speciale) e relativi allegati;*
  - *l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore);*
  - *l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore).*

## Art. 2 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest'ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
  - a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
  - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della So.Re.Sa., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai sopraindicati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

## Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente alla fornitura delle apparecchiature di cui al **lotto n. 1** di seguito elencato:

## a) Apparecchiature:

Descrizione	Quantità	Nome commerciale prodotto	Codice prodotto	Codice Dispositivo Medico	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
Sistema di Allerta	6	SUITESTENSA	101935011	420833/R	€ 157,66	€ 945,96
Kit Firma Digitale	60	Comped Digital Sign	9719330002		€ 688,69	€ 41.321,40
Desktop Personal Computer	6	Dell Optiplex 9020	509025800			
Monitor	6	Dell LED P2213 22" colori	519009500		€ 2.165,37	€ 12.992,22
Tastiera	6	Tastiera Dell USB	VR15R			
Mouse	6	Mouse ottico USB e mouse pad	VR15R			
Stampante	6	Dell B2360dn	519009100			
<b>Totale</b>						<b>€ 55.259,58</b>

## b) Servizi di "realizzazione, personalizzazione, installazione del Sistema e formazione degli operatori":

Descrizione	Prezzo Complessivo
Progettazione, installazione, personalizzazione e avvio in esercizio del Sistema Informativo	€ 329.977,09
Licenze Client Software	€ 39.900,00
Formazione ed addestramento operativo del personale sanitario ed operativo	€ 71.680,00
<b>Totale</b>	<b>€ 441.557,09</b>

## c) Servizi di "gestione, assistenza e manutenzione quinquennale del Sistema e relative apparecchiature":

Descrizione	Prezzo Complessivo
Affiancamento operativo, Gestione del Sistema, Assistenza, Manutenzione e Ottimizzazione del software applicativo	€ 150.751,00

a favore delle Amministrazioni contraenti e della So.Re.Sa.; tutto ciò va prestato nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del valore indicato nei rispettivi Atti di adesione. **Il tutto per un importo complessivo di € 647.567,67**

3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, si esaurisca con gli Atti di adesione il quantitativo di uno o più lotti oggetto della convenzione, il Fornitore, previa richiesta della So.Re.Sa., ha l'obbligo di prestare alle medesime

condizioni della Convenzione, la fornitura oggetto del lotto fino a concorrenza di un importo aggiuntivo pari al 20% del valore iniziale del lotto.

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell'Ordinativo di Fornitura, nel Verbale di Consegna purché non in contrasto con le condizioni contenute nei documenti di gara.
5. Le prestazioni da fornire saranno determinate in concreto con quanto specificato dall'Amministrazione contraente nell'Atto di adesione e nei successivi ordini, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Speciale.

#### **Art. 4 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE**

1. Al fine di poter utilizzare la Convenzione le Amministrazioni dovranno trasmettere a So.Re.Sa. il provvedimento amministrativo di adesione sul quale So.Re.Sa., verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la suddetta adesione, rilascerà apposito nulla osta.
2. Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie, preventivamente autorizzate da So.Re.Sa., devono adottare l'Atto di adesione, a mezzo del quale individuano il numero esatto di prodotti da approvvigionare, comunicano il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, e l'eventuale Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Il suddetto Atto di adesione dovrà essere trasmesso dalle Amministrazioni al Fornitore (corredato del nulla osta di So.Re.Sa. di cui sopra) e a So.Re.Sa.. Trascorsi 10 giorni dalla trasmissione del suddetto atto, si potranno emettere gli ordinativi di fornitura.
3. Con decreto del "*Direttore Generale Tutela della salute e Coordinamento SSR*" n. 215 del 06/03/2014 è stato istituito il "*Coordinamento regionale dei RUP aziendali*" con funzioni di coordinamento e indirizzo dei singoli RUP aziendali, al fine di omogeneizzarne le scelte operative in vista della realizzazione del sistema unico regionale oggetto di appalto.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Atto di adesione, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

#### **Art. 5 - DURATA, AMMONTARE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

1. La presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa. La Convenzione s'intenderà comunque esaurita, anche prima del termine di scadenza, qualora

sia stato raggiunto il valore complessivo che ammonta a € 647.567,67 come da offerta presentata dal Fornitore.

2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di durata della Convenzione gli importi massimi del lotto oggetto della convenzione, eventualmente incrementati, non siano stati ancora esauriti, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di So.Re.Sa., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
3. Per durata della Convenzione s'intende il termine entro cui le Amministrazioni contraenti possono inviare l'Atto di adesione relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura nell'ambito della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata degli stessi.
4. Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l'efficacia della Convenzione o di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio in oggetto, nelle more del successivo affidamento.
5. Qualora So.Re.Sa. eserciti la facoltà di rinnovo, prevista dal Disciplinare di gara, la durata della Convenzione è estesa per un periodo di 6 mesi.
6. **La durata dei singoli contratti di fornitura è QUINQUENNALE con opzione di rinnovo per ulteriori DUE ANNI, con decorrenza dalla data di trasmissione nell'atto di adesione.** Nel corso di tale periodo, le amministrazioni contraenti potranno emettere gli ordinativi di fornitura fino al conseguimento del quantitativo massimo indicato nel rispettivo atto di adesione.
7. L'importo dei singoli contratti è determinato dai quantitativi indicati nei rispettivi Atti di adesione e dai prezzi unitari riportati in offerta economica.

#### **Art. 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore dovrà dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura per i quali abbia ricevuto preventivamente Atti di adesione corredati di nulla osta di So.Re.Sa. e comunque i cui importi non siano eccedenti il valore complessivo dei suddetti Atti.
2. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso i servizi delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale o il RUP delle Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Pag. 7 a 22

3. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura della presente Convenzione è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa., assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati;
  - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla So.Re.Sa., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - d) comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - e) non opporre alla So.Re.Sa. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
  - f) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la So.Re.Sa. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla So.Re.Sa., per quanto di propria competenza.
8. Il Fornitore si obbliga a:
  - a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla So.Re.Sa., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle Forniture di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura;
  - b) prestare le forniture e i servizi connessi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.

9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla So.Re.Sa. ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
10. Il Fornitore è tenuto a inviare alla So.Re.Sa., con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
11. Il Fornitore si obbliga a:
  - a) prestare i servizi connessi oggetto di Convenzione nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Speciale e, ove migliorativi, nell'Offerta Tecnica; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
  - b) manlevare e tenere indenne So.Re.Sa. nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento delle apparecchiature fornite agli utilizzatori e oggetto della Convenzione.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
13. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.
14. Il Fornitore si obbliga a fornire all'Amministrazione Contraente, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto la scadenza contrattuale, la documentazione tecnico - funzionale e l'addestramento necessari per consentire al personale interno delle Amministrazioni di prendere in carico la gestione del sistema.

#### **Art. 7 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle AA.SS. a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a So.Re.Sa. il certificato di verifica di conformità relativamente ai singoli Ordinativi di fornitura di cui all'art. 322, D.P.R. n. 207/2010, ai fini dello svincolo della cauzione ex art. 306, D.P.R. n. 207/2010.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

#### **Art. 8 - VERIFICHE E MONITORAGGIO**

1. Ai sensi dell'art. 312 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla So.Re.Sa., di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si impegna a consentire, altresì, le verifiche ed i controlli, atti a constatare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, che potranno essere definiti dal "*Coordinamento regionale dei RUP aziendali in capo al Coordinamento Regionale del Sistema Integrato Emergenza-Urgenza*", istituito con decreto del "*Direttore Generale Tutela della salute e Coordinamento SSR*" n. 215 del 06/03/2014, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a darne comunicazione a So.Re.Sa.
4. Il "*Coordinamento regionale dei RUP aziendali*" potrà impartire a So.Re.Sa., nel corso dell'esecuzione contrattuale, disposizione in merito ad azioni da avviare nei confronti del Fornitore in sulla base delle risultanze delle verifiche di conformità;
5. Il monitoraggio di tutta la fornitura oggetto della Convenzione è effettuato dalla So.Re.Sa. mediante l'uso di strumenti di "Information Technology"; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare il Fornitore è tenuto all'invio periodico di informazioni, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale.
6. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla So.Re.Sa., tramite accesso diretto telematico o su supporto informativo affidabile (CDROM, DVD), i dati relativi alle forniture e ai livelli di servizio effettivamente conseguiti nell'ambito della Convenzione, riservandosi comunque la So.Re.Sa. l'effettuazione di verifiche in merito.

#### **Art. 9 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti, per periodo di competenza, sono calcolati in base ai valori unitari indicati nell'Offerta Economica, ai volumi forniti oltre che all'IVA nella misura vigente. Per il solo Lotto 1, i costi generali della fornitura (piattaforma

hardware e software, assistenza e manutenzione) sono divisi in quote uguali per ciascuna ASL aderente;

2. I corrispettivi per l'installazione iniziale della piattaforma informatica e per la fornitura delle attrezzature/dispositivi potranno essere fatturati a seguito all'esito positivo del collaudo iniziale. I costi per i servizi di assistenza e manutenzione potranno essere fatturati, allo scadere di ciascun trimestre del periodo di durata contrattuale a decorrere dalla data del collaudo iniziale, a seguito di attestazione di regolare esecuzione degli stessi;
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;
4. Le fatturazioni dovranno essere corredate da idonea rendicontazione analitica della fornitura;
5. Ai sensi del decreto commissariale n. 90 del 09/08/2013 So.Re.Sa. procede ai pagamenti dei fornitori con i quali le aziende sanitarie hanno stipulato i relativi contratti. I pagamenti saranno accreditati sul conto corrente **Codice IBAN IT74K0306901400100000069850**.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

6. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto all'Amministrazione ordinante.

#### **Art. 10 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

#### **Art. 11 - PENALI**

1. Il criterio di calcolo delle penali è riportato nello specifico articolo "Livelli di servizio e penali" del Capitolato Speciale.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura o un servizio connesso in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e al Capitolato Speciale. In tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno al Fornitore la penale sino alla data in cui la fornitura verrà eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, e agli atti sopra citati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore; se la contestazione viene effettuata dall'Azienda Sanitaria Contraente essa viene trasmessa anche alla So.Re.Sa.; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a

Pag. 11 a 22

insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie o, nel caso, di So.Re.Sa., a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento; la conclusione del procedimento viene comunicata dall'Amministrazione contraente a So.Re.Sa..

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali, previste dal presente articolo, non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie Contraenti e/o della So.Re.Sa. a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. So.Re.Sa., in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Aziende Sanitarie Contraenti e, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale nell'art. 9 Livelli di Servizio - Penali, ha facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del successivo art. 14 della Convenzione.
7. Nell'ambito della Convenzione è possibile applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo della Convenzione, tenuto conto anche delle penali applicate sia dalle Aziende Sanitarie contraenti che, nel caso, da So.Re.Sa.. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.

#### **Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

#### **Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva di importo pari ad € 32.380,00, il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale di detta garanzia - è emesso da So.Re.Sa. con cadenza annuale.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione prestata in favore di So.Re.Sa. e delle Amministrazioni contraenti, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che So.Re.Sa. e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

#### **Art. 14 - RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere la Convenzione e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che persista oltre i termine previsti all'articolo "livelli di Servizio e Penali" del Capitolato, So.Re.Sa. avrà la facoltà di considerare risolta la Convenzione. In tal caso sarà escussa la quota-parte della garanzia corrispondente alla percentuale rappresentata dal valore economico del contratto risolto sull'ammontare complessivo della convenzione.
3. In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente Convenzione, nonché per la stipula della medesima;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
  - d) qualora il fornitore ceda la convenzione o singoli contratti o i crediti in violazione alle disposizioni della presente convenzione;
  - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa.;
  - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 11 "penali" co. 7 della presente Convenzione;
  - g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 12 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
4. Peraltro So.Re.Sa. potrà risolvere la presente Convenzione, ove la causa di risoluzione relativa al singolo contratto sia considerata tale da incidere sull'intera fornitura.

5. Dalla data di risoluzione della Convenzione si determina la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura.
6. In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. e le Amministrazioni avranno diritto di escutere la cauzione. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa ai nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore.
8. So.Re.Sa. procede alla risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il singolo Contratto di Fornitura nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla So.Re.Sa..

#### **Art. 15 - RECESSO**

1. La So.Re.Sa. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) mutamenti di carattere organizzativo riguardanti So.Re.Sa..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

2. La So.Re.Sa. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
3. Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa di nuovi Contratti di Fornitura con il medesimo fornitore e determina il recesso dei singoli Contratti di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 1 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

#### **Art. 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie Contraenti e/o di terzi, in virtù del servizio oggetto della Convenzione e dei Contratti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'utenza del servizio oggetto dell'appalto, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Contratti. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 17 - SUBAPPALTO**

Il Fornitore conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:

- potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

• servizi relativi a consegna, installazione, collaudo ed attività conseguenti di Assistenza Tecnica, Manutenzione e formazione

1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla So.Re.Sa. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso So.Re.Sa. e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall'art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di So.Re.Sa., della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la So.Re.Sa. richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della So.Re.Sa. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la So.Re.Sa. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

## Art. 18 - RESPONSABILI

1. L'Ing. **Andrea Cioccarì**, Responsabile del Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti della So.Re.Sa., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. L'Avv. **Gianmarco Massa**, Responsabile della Convenzione per conto di So.Re.Sa., è il referente responsabile nei confronti del Fornitore e delle Amministrazioni contraenti e svolge tutti i compiti e funzioni previsti quali:
  - Eseguire il monitoraggio circa l'applicazione della Convenzione;
  - Applicare le penali di competenza So.Re.Sa.;
  - Rilasciare la certificazione per lo svincolo parziale della cauzione;
  - Disporre verifiche e ispezioni a campione sulla corretta esecuzione dei contratti;
  - Proporre la risoluzione e/o la revoca della Convenzione al Direttore Generale di So.Re.Sa.;
  - Ogni altra attività di competenza della So.Re.Sa..
3. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Contratto:
  - alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 274 del D.P.R. n. 207/2010;
  - alla eventuale nomina del Direttore dell'esecuzione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;

## Art. 19 - TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

- e) Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di So.Re.Sa. di incamerare la cauzione prestata.

## **Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Contratti - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. So.Re.Sa. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet [www.So.Re.Sa..it](http://www.So.Re.Sa..it).
3. La trasmissione dei dati dal Fornitore a So.Re.Sa. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, il Fornitore:

Pag. 18 a 22

- a) ha l'obbligo di comunicare alla So.Re.Sa. i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b) deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del Responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **Art. 22 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8);
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle

Pag. 19 a 22

more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della So.Re.Sa., del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da So.Re.Sa. di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

#### **Art. 23 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare a So.Re.Sa. ed alle Amministrazioni l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire i prodotti oggetto della Convenzione senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche Speciale-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte di So.Re.Sa., il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

#### **Art. 24 - FUORI PRODUZIONE**

1. Il Fornitore potrà non fornire un articolo oggetto della Convenzione, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla So.Re.Sa.:
  - a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore,  
(in alternativa)
  - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre alla So.Re.Sa. un prodotto in alternativa a quello dichiarato "fuori produzione" che possieda almeno le stesse caratteristiche tecniche e funzionali di quello "fuori produzione", il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per il dispositivo sostituito.

Al riguardo So.Re.Sa. verificherà la conformità del prodotto in sostituzione alla caratteristiche Speciale funzionali del prodotto sostituito.

All'esito positivo della verifica la So.Re.Sa. potrà autorizzare la sostituzione del dispositivo dichiarato "fuori produzione", con altro con funzionalità minime pari o migliorative rispetto a quello sostituito.

2. In caso di valutazione di non conformità del nuovo prodotto proposto in sostituzione, So.Re.Sa. potrà autorizzare le amministrazioni ad approvvigionarsi presso un terzo fornitore addebitando la maggiore spesa sul fornitore del dispositivo fuori produzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire un dispositivo oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione dello stesso, So.Re.Sa. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

#### **Art. 25 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la So.Re.Sa., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **Art. 26 - CLAUSOLA FINALE**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte della So.Re.Sa. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

**SO.RE.SA. S.p.A.**

*Ing. Renato Di Donna*

  
\_\_\_\_\_

**EBIT S.r.L.**

*Ing. Roberta Silvano*


  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE; Art. 4 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE; Art. 5 - DURATA, AMMONTARE DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA; Art. 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE; Art. 7 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE; Art. 8 - VERIFICHE E MONITORAGGIO; Art. 9 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI; Art. 10 - DEROGA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO; Art. 11 - PENALI; Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI; Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA; Art. 14 - RISOLUZIONE; Art. 15 - RECESSO; Art. 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA; Art. 17 - SUBAPPALTO; Art. 18 - RESPONSABILITÀ; Art. 19 - TRASPARENZA; Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 22 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ; Art. 23 - EVOLUZIONE TECNOLOGICA; Art. 24 - FUORI PRODUZIONE; Art. 25 - FORO COMPETENTE; Art. 26 - CLAUSOLA FINALE

**EBIT S.r.L.**

*Ing. Roberta Silvano*

  
\_\_\_\_\_

Procedura Aperta per la fornitura di un  
**Sistema di Teletrasmissione e Refertazione Remota  
Elettrocardiografica e relative apparecchiature**  
a supporto della Rete delle Emergenze Cardiovascolari della Regione Campania

---

**CAPITOLATO TECNICO**

**Sommario**

ART. 1.	PREMESSE .....	4
ART. 2.	OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO .....	5
ART. 3.	CONDIZIONI DI FORNITURA.....	6
ART. 4.	LOTTO 1 - SISTEMA DI TELETRASMISSIONE E REFERTAZIONE REMOTA ELETTROCARDIOGRAFICA E RELATIVE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI.....	7
ART. 5.	LOTTO 1 - COMPONENTI DEL SISTEMA DI TELETRASMISSIONE E REFERTAZIONE REMOTA ELETTROCARDIOGRAFICA .....	10
ART. 6.	LOTTO 2 - FULLY RUGGED TABLET PC.....	16
ART. 7.	REQUISITI E CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE APPARECCHIATURE.....	16
ART. 8.	LOTTO 1 - ATTIVITÀ PER L'AVVIO E SERVIZI DI ASSISTENZA.....	17
ART. 9.	LOTTO 1 - FASI PROGETTUALI E RESPONSABILITÀ DI PROGETTO.....	23
ART. 10.	LOTTO 1 - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA .....	24
ART. 11.	TERMINI DI CONSEGNA .....	24
ART. 12.	LOTTO 1 - TEST E COLLAUDO .....	25
ART. 13.	LOTTO 1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	30
ART. 14.	LOTTO 1 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK .....	31
ART. 15.	LOTTO 1 - MONITORAGGIO .....	39
ART. 16.	LOTTO 1 - ADEMPIMENTI FINALI .....	39
ART. 17.	LOTTO 2 - COLLAUDO, FORMAZIONE, GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK.....	40
ART. 18.	RAPPORTO DI LAVORO (RIT) .....	42

ART. 19. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI ..... 43

## DEFINIZIONI ED ACRONIMI

<i>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE O AMMINISTRAZIONE</i>	AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE AZIENDE OSPEDALIERE ANCHE UNIVERSITARIE OPERANTI NELL'AMBITO DEL SSR DELLA REGIONE CAMPANIA ADERENTI ALLA RETE REGIONALE DI INTERVENTO PER L'INFARTO MIOCARDICO ACUTO
<i>FORNITORE</i>	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DI UNO O PIÙ LOTTI DELL'APPALTO IN OGGETTO
<i>INFARTO MIOCARDICO ACUTO</i>	IMA
<i>RETE MOBILE DELLE EMERGENZE CARDIOVASCOLARI DELLA REGIONE CAMPANIA</i>	RMEC
<i>SISTEMA DI REFERTAZIONE REMOTA ELETTROCARDIOGRAFICA</i>	SRRE

## Art. 1. PREMESSE

L'infarto miocardico acuto (IMA) è una grave forma di insufficienza coronarica acuta dovuta all'occlusione trombotica di un ramo coronarico. Senza un adeguato trattamento, l'IMA comporta un'elevata mortalità e la compromissione della funzione contrattile, causa di eventi avversi successivi e nuovi ricoveri, con ripercussioni sulle capacità lavorative e sulla qualità della vita.

Il trattamento dell'IMA ha come obiettivo il ripristino del flusso coronarico nel più breve tempo possibile.

I documenti di consenso delle Società scientifiche e la Task Force della Società Europea di Cardiologia rilevano come per la gestione ottimale del paziente con IMA sia necessario un modello organizzativo coordinato di assistenza territoriale in rete. La rete per l'IMA diviene pertanto lo standard di cura attuale per lo STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction). La Rete rappresenta il sistema organizzativo per la gestione dell'emergenza IMA, che integra i sistemi di intervento di emergenza-urgenza con il territorio e ospedali a diversa complessità assistenziale, con interconnessione assicurata da un adeguato sistema di trasporto. La Rete ha lo scopo di garantire a tutti i pazienti con STEMI pari opportunità di accesso alle procedure salvavita di riperfusione coronarica, adottando strategie diagnostico-terapeutiche condivise e modulate, da un lato sul profilo di rischio del paziente e dall'altro sulle risorse strutturali e logistiche disponibili. Il modello organizzativo adottato è quello di una rete di intervento territoriale imperniato sul Sistema 118 a cui si affianca una rete inter-ospedaliera coordinata di tipo HUB & SPOKE. Si tratta di una rete di intervento che parte dal territorio e si coniuga efficacemente con un'organizzazione inter-ospedaliera, applicando protocolli diagnostico-terapeutici e percorsi differenziati (diretti, intra- ed inter-ospedalieri) concordati, utilizzando i nodi della rete con funzioni differenziate per livelli di competenza e di risorse, e valorizzando l'importanza e la "pari dignità" di ogni ruolo e di ogni intervento. L'organizzazione è definita dal decreto commissariale n. 49 del 27/09/2010, dove il Centro Hub di II livello è funzionale all'indirizzo anche di quelle patologie acute di interesse cardiocirurgico.

**Tabella 1 - Centrali Operative Territoriali**

Centrale Operativa Territoriale (COT)	AORN/PO
C.O.T. Napoli	A.O.R.N. A. Cardarelli
C.O.T. NA Ovest	P.O. La Schiana di Pozzuoli
C.O.T. NA Est	P.O. San Leonardo di Castellammare di Stabia
C.O.T. Caserta	A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano
C.O.T. Benevento	A.O.R.N. Rummo

C.O.T. Avellino	A.O.R.N. Moscati
C.O.T. Salerno	A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno
C.O.T. Vallo della Lucania	P.O. S. Luca di Vallo della Lucania

**Tabella 2 - Centrali Cardiologiche (UTIC)**

A.O.R.N. dei Colli - Monaldi
A.O.U. Federico II
A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
A.O.R.N. Rummo di Benevento
A.O.R.N. G. Moscati di Avellino
A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno

## **Art. 2. OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO**

In tale contesto, la Regione Campania intende affidare la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione di un Sistema di Teletrasmissione e Refertazione Remota Elettrocardiografica (da ora **SRRE**) mediante l'individuazione di soluzioni tecnologiche e progettuali a supporto della Rete Mobile delle Emergenze Cardiovascolari della Regione Campania (**RMEC**). Il sistema in questione dovrà supportare in particolare tutta la RMEC e le strutture di primo intervento (servizio 118) attraverso la messa a disposizione di tecnologie idonee a trasmettere in tempo reale i tracciati Elettrocardiografici dal luogo in cui si manifesta l'evento di soccorso verso un'apposita Centrale Cardiologica (ai sensi del decreto commissariale n. 49 del 27/09/2010) che avrà il compito di effettuare la diagnosi e trasmettere il relativo referto alle strutture interessate, assegnando il paziente al percorso terapeutico più idoneo, in accordo con i protocolli condivisi.

I referti dovranno essere gestiti da un apposito sistema informativo automatizzato, costituito da apparecchiature ad alta affidabilità e disponibilità e da programmi in grado di garantire sicurezza e riservatezza delle informazioni trattate nonché l'accesso via web alle informazioni da parte degli operatori abilitati.

Il SRRE dovrà essere dotato di tecnologie atte a favorire il processo di dematerializzazione e conservazione sostitutiva dei documenti in coerenza con il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i.. Pertanto, il sistema dovrà consentire l'archiviazione dematerializzata del tracciato ECG teletraspresso e del relativo referto prodotto dal Cardiologo refertante della Centrale Cardiologica competente. Il Sistema dovrà consentire, inoltre,

l'apposizione della firma digitale (o firma elettronica qualificata) ai documenti informatici prodotti (ossia il referto), in modo da garantirne il valore probatorio, ai sensi dell'art. 2702 del c.c..

L'Appalto è suddiviso in due Lotti merceologici:

- **Lotto 1:** ha per oggetto la fornitura e gestione del **SRRE**, comprensivo di componenti software ed hardware, e delle apparecchiature e dispositivi medici a completamento del sistema;
- **Lotto 2:** ha per oggetto la fornitura di **206 Fully Rugged Tablet PC** (a schermo tattile) con caratteristiche idonee a renderli utilizzabili a bordo delle autoambulanze del Servizio 118 e in generale a bordo di vettore destinate al soccorso medico.

Per tutte le forniture comprese nei due Lotti sopramenzionati, devono essere garantiti i servizi di assistenza tecnico-funzionale per un periodo di anni cinque.

Le Imprese partecipanti al Lotto 1 dovranno produrre un apposito **Progetto/Offerta** che, tenuto conto del relativo contesto operativo e normativo, illustri le tecnologie offerte ed i criteri organizzativi ed operativi adottati per la gestione del Sistema oggetto di gara.

L'Aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di tutte le tecnologie nuove di fabbrica, esclusivamente dedicate al servizio in questione e pronte all'uso.

### **Art. 3. CONDIZIONI DI FORNITURA**

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura dei beni e servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente capitolato speciale, nonché, per il solo Lotto 1, nel Progetto/Offerta presentato in gara. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso le Centrali Cardiologiche, le Centrali Operative ed in generale le Aziende Sanitarie e/o Presidi Ospedalieri (da ora Strutture Sanitarie) presso cui consegnare il materiale e/o installare le applicazioni software ed hardware e sarà sua cura ed onere la verifica preventiva di tali procedure.

La consegna delle apparecchiature e/o dispositivi, complete di ogni accessorio necessario per il "pronto all'uso", si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, presso i locali a tal fine individuati dall'Amministrazione contraente, e collaudo. La consegna delle apparecchiature

e/o dispositivi deve essere effettuata presso il luogo che verrà indicato nell'ordinativo di fornitura emesso da ciascuna Amministrazione contraente. Sono a carico del Fornitore, altresì, tutte le spese derivanti dal trasporto interno ed ogni altro onere come, a titolo meramente semplificato e non esaustivo, l'imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio e installazione a regola d'arte fino al collaudo definitivo dei beni forniti. E' fatto assoluto divieto di utilizzare i contenitori di raccolta rifiuti della Struttura Sanitaria di destinazione per lo smaltimento di imballaggi e materiali di scarto delle lavorazioni effettuate.

Data l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale della Struttura Sanitaria di destinazione non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero dei colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati o specificati nell'offerta tecnica presentata ai fini della gara. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e, pertanto, il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata e sostituirla con quella conforme, salvo l'applicazione delle penali previste nell'Art. 19.

Il Fornitore si impegna a consegnare tutte le chiavi hardware e software previste.

#### **Art. 4. LOTTO 1 - SISTEMA DI TELETRASMISSIONE E REFERTAZIONE REMOTA ELETTRICODIAGRAFICA E RELATIVE APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI**

Il Lotto 1 ha per oggetto la fornitura del SRRE e delle apparecchiature / dispositivi medici a supporto del sistema, le cui specifiche funzionali e tecniche sono descritte nel presente articolo.

La tabella che segue descrive le entità organizzative coinvolte nella RMEC, le relative funzioni, i flussi di comunicazione e le dotazioni hardware e software di supporto che costituiscono il SRRE oggetto dell'appalto.

Tabella 1 - Legenda Abbreviazioni

Voce	Descrizione	Abbr.
Rete mobile di Emergenza Sanitaria	Entità organizzativa dedicata al primo soccorso (ambulanze 118, PSAUT, ...).	ES
Elettrocardiografo portatile	Elettrocardiografo portatile oggetto di appalto.	EP
Monitor	Monitor Defibrillatore oggetto di appalto.	MD

Defibrillatore			
<b>Server Regionale</b>	<b>unico</b>	Sistema Informatico Centralizzato: insieme centralizzato delle tecnologie hardware e software, operative 24/24 hrs per 365 giorni/anno, dedicate alla ricezione, gestione, salvataggio informatico del flusso di tracciati ECG trasmessi dalla Rete mobile di Emergenza Sanitaria e al loro smistamento alle Centrali Cardiologiche e alle Centrali Operative di competenza.	SUR
<b>Centrale Cardiologica</b>		Entità organizzativa dedicata alla refertazione dei tracciati ECG trasmessi dalla Rete mobile di Emergenza Sanitaria tramite gli Elettrocardiografi / Monitor Defibrillatori oggetto del presente appalto. Per la refertazione, gli operatori delle Centrali Cardiologiche utilizzeranno il sistema informatico client oggetto di appalto.	CC
<b>Centrale Operativa</b>		Entità organizzativa dedicata al ricevimento e trattamento sanitario del paziente, previa visualizzazione del tracciato ECG e del relativo referto tramite il sistema informatico client oggetto di appalto.	COT
<b>Codice 118</b>	<b>Univoco</b>	Codice univoco dell'evento coincidente con il codice della richiesta di soccorso al Sistema 118.	C118

**Tabella 2 - RMEC e SRRE**

Entità	Funzioni e Specifiche della fornitura	Hardware	Software
<b>Rete mobile di emergenza sanitaria (ES)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli operatori della ES acquisiscono l'ECG e, nel caso di MD, anche gli altri dati del monitoraggio, tramite l'EP / MD oggetto di appalto;</li> <li>- Gli EP e i MD devono dare all'operatore la possibilità di inserire e associare al tracciato il C118 relativo all'intervento in corso;</li> <li>- Gli EP e i MD devono dare la possibilità di acquisire i principali dati biometrici e anagrafici del paziente;</li> <li>- Gli EP e i MD devono consentire la teletrasmissione al SUR, tramite i servizi di connettività offerti da operatori di mercato della rete mobile, dell'elettrocardiogramma e dei dati raccolti, includendo i dati biometrici, i dati anagrafici e il C118.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EP;</li> <li>- MD</li> </ul>	
<b>Server Regionale (SUR)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il SUR acquisisce e salva il tracciato ECG inviato tramite gli EP / MD. Il tracciato è identificato univocamente dal C118 associato e da un progressivo di tracciato per codice evento (è possibile che per lo stesso evento di soccorso siano acquisiti più tracciati relativi alla stesso paziente). Il SUR, inoltre, acquisisce e salva anche i dati biometrici e anagrafici del paziente;</li> <li>- Il SUR deve disporre di un'apposita logica applicativa, le cui specifiche funzionali devono essere definite dall'offerente nel Progetto presentato in gara, atta a determinare, sulla base dei dati trasmessi dall'EP / MD, la CC di destinazione della richiesta di refertazione e la COT territorialmente competente. Poiché la competenza delle CC e della COT è definita sulla base dell'ASL di appartenenza del mezzo di soccorso intervenuto e della relativa apparecchiatura utilizzata, identificando univocamente l'EP / MP trasmittente (a mero titolo di esempio, in base al numero di telefono della SIM) ed in base ad un'apposita tabella di assegnazione delle apparecchiature alle ASL, è possibile identificare univocamente a quale ASL appartiene l'apparecchiatura trasmittente e di conseguenza la CC e la COT di competenza. La parametrizzazione iniziale</li> </ul>	Server	Sistema Informatico per la gestione dei tracciati e relativa refertazione

delle strutture dati necessarie al funzionamento di tale logica applicativa è da ricomprendersi nelle attività iniziali di parametrizzazione ed avvio in esercizio.

- Il SUR attiva, sul sistema client della CC di riferimento, la richiesta di refertazione del tracciato ECG con le relative informazioni biometriche e anagrafiche. L'invio della richiesta di refertazione deve attivare, presso la CC di riferimento, un apposito sistema di allerta (sonoro e/o visivo o altro equivalente) atto ad allertare il Cardiologo dell'arrivo di un tracciato da refertare. La richiesta di refertazione può anche essere inviata ai sistemi client delle altre CC non competenti territorialmente, a condizione che sia evidente l'attribuzione di competenza a un'altra CC e che non venga, conseguentemente, attivato alcun meccanismo di alert dei Cardiologi;
- Se, per qualsiasi motivo, il sistema client della CC di riferimento non è in grado di ricevere con successo la richiesta di refertazione, il messaggio di ritorno dell'esito negativo della transazione deve generare un processo di re-indirizzamento della richiesta di refertazione su tutte le altre CC (con attivazione dei sistemi di alert). La presa in carico del tracciato da parte di una qualsiasi delle CC destinatarie della richiesta ne inibisce la lavorabilità da parte delle altre e disattiva l'alert su tutte;
- Contestualmente, il SUR rende visibile, sul sistema client della COT di riferimento, il tracciato ECG con associate tutte le informazioni biometriche e anagrafiche disponibili. Il SUR deve rendere disponibile sul sistema client della COT, in tempo reale, l'informazione sullo stato di lavorazione del referto da parte della CC di riferimento (ossia deve informare se il referto è "in attesa di lavorazione"; "in lavorazione" o "lavorazione terminata"). Il tracciato ECG deve essere reso visibile anche alle altre COT non competenti, a condizione che sia evidente l'attribuzione di competenza a un'altra COT.

<b>Centrali Cardiologiche (CC)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il ricevimento da parte della CC di una richiesta di refertazione deve attivare un apposito sistema di allerta (sonoro e/o visivo o altro) atto ad avvertire il Cardiologo del ricevimento di una richiesta di refertazione;</li> <li>- Il Cardiologo disattiva l'alert con la presa in carico della richiesta di refertazione; il referto deve tener traccia della data e ora di ricevimento della richiesta e della data e ora di presa in carico;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di allerta;</li> <li>- Kit Firma;</li> <li>- Workstation.</li> </ul>	Sistema client di refertazione
--	--	---	--------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il sistema Client deve permettere la visualizzazione del tracciato ECG da refertare, incluse le informazioni biometriche e anagrafiche disponibili;</li> <li>- Tramite tale sistema Client, il Cardiologo produce il referto. Il sistema deve permettere l'apposizione della firma (digitale o elettronica qualificata) del Cardiologo refertante da associare al referto; la chiave univoca per l'identificazione del referto e la sua associazione al tracciato è il C118<sup>1</sup>.</li> <li>- Il sistema Client deve prevedere una funzionalità di stampa del tracciato e del relativo referto medico;</li> <li>- Una volta completato, il referto medico deve essere salvato nel sistema centralizzato in associazione al relativo tracciato<sup>2</sup>. Il referto dovrà essere visibile sul sistema Client della COT di riferimento in stato "lavorazione terminata". Il referto dovrà, inoltre, essere visibile sui sistemi Client delle altre COT non competenti territorialmente, a condizione che sia evidenziata l'attribuzione di competenza ad un'altra COT.</li> </ul>	
<b>Centrali Operative (COT)</b>	- Il sistema Client installato presso le COT deve permettere la visualizzazione e stampa dei tracciati ECG e dei relativi referti.	Sistema client per la visualizzazione e stampa

## **Art. 5. LOTTO 1 - COMPONENTI DEL SISTEMA DI TELETRASMISSIONE E REFERTAZIONE REMOTA ELETTROCARDIOGRAFICA**

Il Sistema integrato di teletrasmissione e refertazione remota degli ECG è articolato nelle seguenti componenti (hardware e software).

### **1. Elettrocardiografi portatili con connessione remota.**

E' compresa in questa voce la fornitura di 200 (duecento) Elettrocardiografi portatili, da installare presso le unità remote della RMEC (tipicamente le autoambulanze del servizio 118) atti alla trasmissione wireless degli elettrocardiogrammi al SUR. Le apparecchiature devono

<sup>1</sup> L'utilizzo del C118, come chiave univoca per l'identificazione del tracciato e del referto, è necessario per consentire un'eventuale futura integrazione del SRRE con il Sistema 118. Tale integrazione non è compresa nell'oggetto della presente fornitura. E' inoltre necessario salvare anche un progressivo di tracciato a parità di C118 in quanto è possibile che, per uno stesso codice di intervento e sullo stesso paziente, siano acquisiti più tracciati.

<sup>2</sup> La chiave univoca per l'identificazione del referto e la sua associazione al tracciato è il C118 ed il progressivo di tracciato.

permettere l'acquisizione e la trasmissione dei tracciati Elettrocardiografici nonché l'inserimento del codice univoco identificativo l'evento di soccorso (C118). La trasmissione dei tracciati Elettrocardiografici e delle informazioni accessorie acquisite o inserite dall'operatore potrà avvenire tramite modem integrato nell'apparecchiatura offerta oppure tramite componenti esterne (come per es. 3g USB modem). Le eventuali componenti esterne necessarie ad assicurare la connettività Internet dovranno essere incluse nella fornitura oggetto di appalto, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. La titolarità dei contratti con gli operatori di mercato offerenti i servizi di connettività (operatori della rete mobile) è dell'Amministrazione contraente. Sono a carico dell'Amministrazione contraente i costi di acquisto e mantenimento delle SIM card / smart card (o qualsiasi altro supporto richiesto dagli operatori di mercato ai fini della connettività, ad eccezione degli eventuali supporti modem esterni, sopraccitati). La ditta offerente deve, nel proprio Progetto/Offerta, descrivere i requisiti tecnico/funzionali dei servizi di connettività necessari a garantire la massima affidabilità e copertura del territorio regionale. L'Amministrazione contraente, sulla base delle indicazioni fornite dall'aggiudicatario, stipulerà i relativi contratti con gli operatori di mercato della rete mobile offerenti tali servizi di connettività e consegnerà le relative SIM card / smart card (o altro) al Fornitore per consentire il test e collaudo del Sistema.

Tutti gli Elettrocardiografi offerti devono essere dotati dei seguenti accessori (inclusa la cassetta, la docking station e ogni altro accessorio necessario alla messa in uso):

- N.ro 1 Cavo ECG completo (trunk + terminali) per il monitoraggio fino a 12 derivazioni in contemporanea ed accessori per il funzionamento (adulti e pediatrici);
- Batterie per il funzionamento e n° 1 batteria di scorta (con caratteristiche ed autonomia pari a quelli della batteria di serie);
- Dispositivo per l'esecuzione di autotest di funzionamento;
- Sistema di aggancio/ancoraggio per vetture;
- Supporti atti a permettere la ricarica delle batterie delle apparecchiature a bordo della vettura;
- Custodia per il trasporto con caratteristiche di resistenza agli urti e abrasioni.

La fornitura include anche le predisposizioni ed in generale le lavorazioni necessarie per l'installazione delle apparecchiature e dei relativi supporti di fissaggio a bordo delle vetture. Le apparecchiature devono quindi essere fornite "pronte all'uso".

## **2. Monitor defibrillatori bifasici con connessione remota.**

E' compresa in questa voce la fornitura di 27 (ventisette) Monitor Defibrillatori bifasici, da installare presso le unità remote della RMEC (tipicamente le autoambulanze del servizio 118) atti alla trasmissione wireless dei dati clinici del monitoraggio al SUR. Le apparecchiature dovranno permettere l'inserimento del codice univoco identificativo l'evento di soccorso (C118). La trasmissione dei dati potrà avvenire tramite modem integrato nell'apparecchiatura offerta oppure tramite componenti esterne. Le eventuali componenti esterne per la connettività ad Internet dovranno essere incluse nella fornitura oggetto di appalto senza oneri aggiuntivi per L'Amministrazione contraente. Relativamente ai servizi di connettività offerti dagli operatori di mercato, alla titolarità dei relativi contratti e dei relativi costi, si faccia riferimento a quanto detto al precedente punto 1 dell'Art. 5.

Tutti i Monitor Defibrillatori offerti devono essere dotati dei seguenti accessori (inclusa la cassetta, la docking station e ogni altro accessorio necessario alla messa in uso):

- N.ro 2 cavi pluriuso per il collegamento elettrodi monopaziente per defibrillazione;
- N.ro 1 cavo ECG completo (trunk + terminali) per il monitoraggio fino a 12 derivazioni in contemporanea ed accessori per il funzionamento (adulti e pediatrici);
- Batterie per il funzionamento e n° 1 batteria di scorta (con caratteristiche ed autonomia pari a quelli della batteria di serie);
- Dispositivo per l'esecuzione di autotest di funzionamento;
- Sistema di aggancio/ancoraggio per vetture;
- Supporti atti a permettere la ricarica delle batterie dell'apparecchiature a bordo della vettura;
- N.ro 1 Sensore SPO2 riutilizzabile adulti ed cavo di interfaccia;
- N.ro 1 Sensore SPO2 riutilizzabile pediatrico e cavo di interfaccia;
- Custodia per il trasporto con caratteristiche di resistenza agli urti e abrasioni.

L'apparecchiatura offerta deve essere dotata di un'interfaccia utente che consenta l'immediato accesso alle funzionalità di defibrillazione e monitoraggio.

La fornitura include anche le lavorazioni, le connessioni e le predisposizioni necessarie per l'installazione delle apparecchiature e dei relativi supporti di fissaggio a bordo delle ambulanze (o, in generale, vetture destinate all'assistenza di emergenza). Le apparecchiature devono quindi essere fornite "pronte all'uso".

### **3. Sistema centralizzato informatico per la ricezione, il salvataggio, la gestione e la condivisione controllata degli elettrocardiogrammi.**

E' compresa in questa voce la realizzazione, personalizzazione, parametrizzazione, installazione, avvio in esercizio, gestione e l'assistenza/manutenzione di un sistema informatico centralizzato. Qualora il progetto presentato non preveda una soluzione di cloud computing, deve essere inoltre prevista la fornitura dell'infrastruttura tecnologica completa (Server ed accessori) su cui tale sistema dovrà operare. L'infrastruttura hardware dovrà essere installata presso la sala macchine già predisposta e funzionante, messa a disposizione dall'Azienda Sanitaria individuata dal "*Coordinamento Regionale dei RUP*". Tale infrastruttura dovrà essere completa di:

- Server (incluse le soluzioni di ridondanza per il disaster recovery e di continuità operativa);
- Monitor, tastiera, mouse;
- Stampante laser completa di cavo;
- Cavetteria e ogni altro accessorio necessario alla messa in uso.

Nel caso di soluzioni di virtualizzazione o cloud computing, nella fornitura devono essere incluse le licenze necessarie (es. Citrix). In tale ipotesi, gli eventuali canoni periodici di uso di tali licenze ed in generali ogni altro costo od onere relativo al funzionamento e gestione della soluzione cloud proposta sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, per tutta la durata contrattuale.

Nel caso di fornitura della piattaforma hardware, l'apparecchiatura offerta deve prevedere anche i moduli, le schede e gli accessori necessari per la connessione all'eventuale WLAN della Struttura Sanitaria ospitante. E' inoltre incluso nell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti, l'installazione, la configurazione con software di base e d'ambiente (comprese tutte le eventuali licenze d'uso necessarie), l'avvio e mantenimento in esercizio, la manutenzione correttiva ed evolutiva ed il performance tuning dell'architettura hardware e software offerta.

Nel Progetto/Offerta presentato deve essere descritta la soluzione prevista per il disaster recovery e le modalità previste per garantire la continuità di funzionamento. Inoltre dovrà essere specificata la sua classificazione rispetto alle tipologie ("Tier") identificate nelle linee guida per il Disaster Recovery da DigitPA.

Il Sistema deve essere fornito "pronto all'uso".

#### **4. Sistema Client remoto per la visualizzazione e la refertazione degli elettrocardiogrammi.**

E' compresa in questa voce la fornitura e gestione di un sistema client fruibile da ciascuna delle sei Centrali Cardiologiche (funzione client multiutente), per la visualizzazione e refertazione remota degli elettrocardiogrammi. L'applicazione deve essere accessibile via WEB, tramite i principali browser di mercato (architettura web-based). L'applicazione cliente deve essere compatibile con i principali sistemi operativi di mercato. Qualora, ai fini della piena fruibilità delle varie funzionalità del Sistema, sia necessario installare applicazioni accessorie di configurazione del computer remoto, queste devono poter essere scaricate on line dagli operatori delle postazioni remote sulla base percorsi ed istruzioni illustrate in modo chiaro sui manuali di uso consegnati.

Nell'appalto è compresa la fornitura di 12 licenze client (due per ciascuna CC).

#### **5. Sistema Client remoto per la visualizzazione degli elettrocardiogrammi e dei referti.**

E' compresa in questa voce la fornitura e gestione di un sistema client fruibile da ciascuna delle otto Centrali Operative competenti territorialmente (funzione client multiutente), per la visualizzazione remota degli elettrocardiogrammi e dei relativi referti. Per le caratteristiche di tali sistemi, si faccia riferimento al punto 4.

Nell'appalto è compresa la fornitura di 8 licenze client.

#### **6. Sistema di allerta.**

E' compresa in questa voce la fornitura, per ciascuna delle sei postazioni remote delle Centrali Cardiologiche regionali di cui al successivo punto 8, di un sistema di allerta che avverta l'operatore sanitario del ricevimento di una richiesta di refertazione. Tale sistema deve essere tale da attivare, al ricevimento di una richiesta di refertazione sul sistema Client, un efficace meccanismo sonoro e/o visivo (o altro proposto dall'offerente nel Progetto/Offerta presentato) atto ad avvertire il Cardiologo di turno dell'arrivo della richiesta. L'allarme deve essere attivo fino alla presa in carico della richiesta di refertazione da parte dell'operatore sanitario.

La fornitura oggetto di appalto include anche la materiale installazione e messa in opera del sistema di allerta, comprese le eventuali opere in muratura, le canalizzazioni, i cablaggi e ogni altra attività o fornitura accessoria necessaria per il suo funzionamento. Il sistema deve essere fornito, quindi, "pronto all'uso".

## **7. Sistema di Firma Digitale (o firma elettronica qualificata).**

E' compresa in questa voce la fornitura di sessanta kit di firma digitale o firma elettronica qualificata (10 per ciascuna delle sei CC regionali) e marcatura temporale dei file. Tali sistemi devono essere integrati o integrabili nel sistema di refertazione remota disponibile presso le CC, così da permettere l'apposizione della firma elettronica, da parte del Cardiologo refertante, ai referti prodotti. Il kit in oggetto include:

- Tutti i supporti hardware necessari (a titolo di esempio: smart card, sim card, token, USB Key, lettore di smart card, ...);
- Il software di firma, verifica e marcatura temporale;
- Il materiale informativo.

Sono ammesse sia procedure tradizionali di riconoscimento (tramite pubblico ufficiale) che WEB (tramite webcam che, in tal caso, deve essere inclusa nella fornitura senza oneri aggiuntivi per le Amministrazioni contraenti).

La fornitura include anche l'installazione, sulle 6 postazioni delle CC di cui al successivo punto 8, del software eventualmente necessario. Deve essere incluso, inoltre, tutto il materiale informativo e documentale di supporto agli operatori sanitari utilizzatori dei kit per il corretto uso degli stessi.

## **8. WorkStation**

E' compresa in questa voce la fornitura di 6 (sei) postazioni di lavoro da installarsi presso le Centrali Cardiologiche. Tali postazioni si intendono complete di qualsivoglia accessorio o cablaggio necessario per il "pronto all'uso". La fornitura include, per ciascuna delle 6 postazioni, il:

- Desktop personal computer completo di:
  - Processore;
  - Memoria RAM e Disco rigido;
  - Sistema operativo;
  - Scheda video, audio e di rete;
  - Monitor;
  - Tastiera;
  - Mouse e mouse pad;
  - Altoparlanti;
  - Dispositivi di storage;
  - Cavetteria di alimentazione ed in generale tutta la cavetteria necessaria per il collegamento alle periferiche, compreso il cavo per il collegamento al punto rete.

- stampante laser collegabile in rete.

Qualora nei locali delle Centrali Cardiologiche individuate per ospitare tali postazioni non siano disponibili punti di accesso alla rete locale LAN della Struttura Sanitaria o se il punto di accesso è collocato in una posizione non accessibile o non facilmente accessibile, è compresa nella fornitura anche la realizzazione di tale punto di accesso tramite il collegamento all'armadio-rack più vicino avente porte di rete disponibili. I materiali utilizzati e le lavorazioni necessarie per la messa in rete della postazione (cavi, canaline, perforazioni e altre opere murarie, ...) sono inclusi nella fornitura appaltata, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione contraente.

L'apparecchiatura offerta deve prevedere anche i moduli, le schede e gli accessori necessari per la connessione alla eventuale WLAN della Struttura Sanitaria.

#### **Art. 6. LOTTO 2 - FULLY RUGGED TABLET PC**

Il Lotto 2 dell'appalto in oggetto include la fornitura di 206 (duecentosei) Fully Rugged Tablet PC, a schermo tattile, con caratteristiche di elevata resistenza ad acqua, vibrazioni, cadute e polvere. Qualora l'apparecchiatura offerta non includa un modem integrato per la connessione Internet, la fornitura deve prevedere i supporti esterni per assicurarne la connettività. In merito alle caratteristiche di tali supporti, ai contratti con operatori della rete mobile ed ai relativi costi, fare riferimento al punto 1 dell'Art. 5.

Nella dotazione sono da intendersi ricompresi i seguenti accessori (inclusa la cavetteria, la docking station e ogni altro accessorio necessario alla messa in uso):

- Caricabatteria per auto;
- Supporti per l'ancoraggio in auto;
- Custodia per il trasporto con caratteristiche di resistenza agli urti e abrasioni.

#### **Art. 7. REQUISITI E CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE APPARECCHIATURE**

Tutte le apparecchiature offerte per i Lotti 1 e 2 dovranno essere munite dei marchi di certificazione in funzione della destinazione d'uso cui sono deputati:

- essere dotate di avanzate, consolidate e collaudate tecnologie costruttive;

- essere dotate di primari, certificati e diffusi marchi internazionali;
- i produttori dovranno essere conformi agli standard di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Tutti gli elementi offerti, che compongono la fornitura oggetto del presente appalto, devono, a **pena di esclusione dalla gara**, essere “pronte all’uso”, ossia non deve essere necessario, per la loro messa in funzione, di qualsivoglia ulteriore procedura di installazione, lavorazione o componente accessorio.

Le caratteristiche tecniche qualitative a punteggio (parametri a punteggio) sono riportate nell’Allegato B/2 del presente Capitolato.

Qualora la fornitura in oggetto includa anche le lavorazioni e predisposizione da effettuare sulle singole autoambulanze del servizio 118 (e in generale su vetture destinata al soccorso sanitario) per l’installazione delle apparecchiature e dei relativi supporti di ancoraggio, in accordo con l’Amministrazione contraente, dovrà essere predisposto un piano per l’effettuazione di tali lavorazioni. Tale piano dovrà prevedere più date successive per far fronte all’eventualità che, nel caso di emergenze sanitarie che richiedano l’intervento delle autoambulanze (o vetture) su cui lavorare, le stesse non siano disponibili alle date pianificate. Tale evento non rappresenta fonte di oneri aggiuntivi per l’Amministrazione contraente.

#### **Art. 8. LOTTO 1 - ATTIVITÀ PER L’AVVIO E SERVIZI DI ASSISTENZA**

Oltre alla fornitura delle tecnologie che compongono il Sistema centralizzato, descritte nei precedenti paragrafi, in progetto devono essere espressamente previsti i servizi tecnici e le attività per:

- 1) l’avvio del sistema (installazione e configurazione);
- 2) la formazione ed affiancamento del personale;
- 3) le verifiche periodiche (ove applicabile), l’assistenza e la manutenzione delle apparecchiature e del software;
- 4) la gestione del sistema, comprende:
  - servizi di help desk;
  - conduzione e amministrazione del sistema informatico.

#### **1) Servizi tecnici per installazione, la configurazione e messa in funzione delle tecnologie offerte**

I servizi per l'installazione delle procedure applicative offerte comprendono le attività necessarie per installare e configurare tutti i programmi, effettuare la relativa parametrizzazione con l'introduzione delle codifiche di base, delle strutture operative, la definizione dei profili utente per l'applicazione delle politiche degli accessi, l'apporto di eventuali personalizzazioni strettamente necessarie per adattare la soluzione proposta alle caratteristiche specifiche della RMEC, ed in generale ogni altra attività necessaria per mettere in linea il Sistema e renderlo fruibile dagli utenti nei tempi sotto specificati.

In sede di progetto, l'offerente dovrà riportare un cronoprogramma dal quale si evincano con chiarezza i tempi impiegati per l'effettivo avvio delle singole componenti del sistema integrato e le attività previste.

Si evidenzia che la consegna, l'installazione, la messa in funzione e l'avviamento dell'intero Sistema offerto, devono avvenire entro **60 giorni** lavorativi dalla data di adesione della singola Amministrazione contraente alla Convenzione stipulata con SoReSa per le due prime province di prova (Avellino e Benevento) ed entro **90 giorni** lavorativi dalla data di adesione della singola Amministrazione contraente per il restante territorio regionale.

## **2) Formazione e affiancamento del personale**

I servizi per la formazione e l'affiancamento degli operatori comprendono tutti i servizi necessari per la formazione degli utenti, in particolare nella fase iniziale di startup del sistema, e per l'affiancamento degli stessi al fine di renderli autonomi nell'utilizzo delle tecnologie costituenti il sistema (vedere Art. 13 Lotto 1 - Formazione del Personale).

In sede di progetto dovrà essere illustrato il piano di formazione ed affiancamento con il dettaglio dell'impegno previsto in termini di ore formative offerte per ciascun modulo previsto.

## **3) Servizi di assistenza tecnica sulle apparecchiature (verifiche periodiche e manutenzione ordinaria) e sul software (correzioni, adeguamenti)**

Il servizio di assistenza e manutenzione deve prevedere un'assistenza di tipo Full Risk (vedere Art. 14 Lotto 1 - Garanzia ed assistenza tecnica Full-Risk).

I servizi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature/dispositivi comprendono le attività tecniche che l'offerente, attraverso le proprie risorse tecnologiche ed umane, si obbliga ad effettuare durante tutto il periodo di vigenza contrattuale allo scopo di garantire il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature/dispositivi offerti ed il ripristino delle funzionalità in caso di segnalati malfunzionamenti.

Per le apparecchiature/dispositivi offerti, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, l'assistenza Full Risk deve prevedere l'immediata sostituzione della parte guasta con una parte di ricambio originale o, se necessario, la sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo malfunzionante con altra avente identiche caratteristiche tecniche e funzionali, compresa la relativa mano d'opera.

I servizi di manutenzione software comprendono le attività tecniche che l'offerente si obbliga ad effettuare, per tutto il periodo contrattuale, per garantire il regolare funzionamento dei programmi facenti parte della piattaforma applicativa offerta (procedure applicative, software di base, d'ambiente, ecc..), compresa la rimozione di virus che ne compromettano il regolare funzionamento. Tali servizi comprendono la gestione degli aggiornamenti e/o delle nuove versioni dei programmi e si articoleranno attraverso le seguenti attività:

- la manutenzione correttiva volta alla rimozione di cause ed effetti di malfunzionamenti;
- la manutenzione evolutiva volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure applicative all'evoluzione dell'ambiente tecnologico (hardware, software di base e d'ambiente..);
- la manutenzione migliorativa volta a preservare l'efficienza delle procedure al variare delle condizioni e dei carichi di lavoro e ad evitare l'eventuale scadimento delle prestazioni del sistema informativo.

#### **4) Gestione del sistema**

La gestione del sistema comprende:

##### **4.1 Servizio di help desk (Contact Center)**

Il servizio di help desk deve essere appositamente organizzato con il preciso scopo di individuare e fornire a tutti gli operatori ed utenti un supporto di primo livello per tutte le problematiche afferenti il sistema.

Deve essere previsto un unico punto di accesso (Contact Center), disponibile 24 ore/24 per 365 giorni/anno, al quale tutti gli utenti potranno rivolgersi per ottenere supporto all'uso delle applicazioni e/o attrezzature e per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti delle apparecchiature/dispositivi e del sistema applicativo. Le segnalazioni di anomalie e le richieste di supporto dovranno essere inviate all'indirizzo PEC del Contact Center appositamente creato e comunicato dal Fornitore, oltre che anticipate telefonicamente al numero telefonico, dedicato e NON a pagamento, disponibile nella fascia oraria 08:00 - 18:00, anch'esso fornito dal Fornitore e

comunicato a tutte le Strutture Sanitarie utilizzatrici. Tutte le segnalazioni di anomalie saranno inviate anche all'Amministrazione contraente (ad un indirizzo PEC appositamente comunicato) per consentire il costante monitoraggio del livello qualitativo del servizio di assistenza. In luogo della comunicazione PEC, saranno valutate soluzioni alternative, appositamente descritte nel Progetto/Offerta, che prevedano l'uso di strumenti on line di ITSM (IT Service management).

Il conteggio dei tempi di presa in carico, di intervento e di risoluzione (segnalati con apposita PEC del Fornitore) di qualunque tipo di problema decorrerà dal momento della segnalazione al Contact Center (data e ora di ricevimento della PEC oppure data e ora di inserimento della segnalazione come risultate dagli eventuali strumenti on line di ITSM offerti).

Il servizio di help desk deve essere strutturato in maniera tale da poter monitorare ogni tipo di intervento seguendone l'iter e registrandone tutti gli stati di avanzamento attraverso appositi strumenti informatici forniti dall'offerente.

Nel progetto tecnico dovrà essere riportata una descrizione dettagliata degli strumenti adottati (strumenti e programmi) per la gestione ed il monitoraggio del servizio di help desk.

Tali strumenti devono essere accessibili anche al personale a tal fine preposto dell'Amministrazione contraente per la verifica diretta degli obblighi contrattuali.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 19.

#### **4.2 Conduzione del sistema informatico, Amministrazione del sistema e Responsabilità di progetto**

L'aggiudicatario assumerà il ruolo di Amministratore di Sistema le cui principali funzioni e responsabilità sono riportate di seguito.

##### **a. Autenticazione informatica**

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di "credenziali di autenticazione" che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti.

Le credenziali di autenticazione sono costituite da un codice per l'identificazione dell'incaricato associato ad una parola chiave riservata (Password) conosciuta solamente dal medesimo incaricato.

E' compito dell'Amministratore di sistema curare la gestione delle credenziali di autenticazione per l'accesso ai dati archiviati nei sistemi centrali di elaborazione (server) ed in particolare:

- predisporre per ogni Incaricato e/o Responsabile del trattamento, l'identificativo utente (USERID) e la parola chiave utilizzata che deve essere consegnata in busta chiusa;
- disattivare, informandone il responsabile, le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi;
- fare in modo che le credenziali di autenticazione non siano assegnate ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
- disattivare, a richiesta del responsabile, le credenziali di autenticazione in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

La parola chiave è composta da almeno otto caratteri, non contiene riferimenti agevolmente riconducibili al Responsabile e/o all'Incaricato ed è modificata da questi ultimi al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi.

L'Amministratore di sistema consegna, in singole buste chiuse, le credenziali di autenticazione ai Responsabili del trattamento per se stessi e per i propri Incaricati; i Responsabili del trattamento provvederanno successivamente a consegnare le credenziali di autenticazione ai propri Incaricati.

#### **b. Sistema di autorizzazione**

Quando per gli incaricati del trattamento dei dati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

I sistemi di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

All'Amministratore di sistema è affidato il compito di redigere e di aggiornare, ad ogni variazione, la tabella dei permessi di accesso che indica i tipi di permesso di accesso per ogni Incaricato del trattamento autorizzato.

In particolare per ogni Incaricato del trattamento debbono essere indicati i privilegi assegnati tra i seguenti:

- inserimento di dati;
- lettura e stampa di dati;
- variazione di dati;

- cancellazione di dati.

Periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

**c. Criteri e procedure per garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati**

Al fine di garantire l'integrità dei dati contro i rischi di distruzione o perdita, l'Amministratore di Sistema stabilisce le modalità e la periodicità con cui debbono essere effettuate le copie di sicurezza delle banche dati gestite.

In particolare l'Amministratore di sistema deve definire e comunicare:

- il tipo di supporto utilizzato per le copie di backup;
- il numero di copie di backup effettuate ogni volta;
- se i supporti utilizzati per le copie di backup sono riutilizzati e in questo caso con quale periodicità;
- se per effettuare le copie di backup si utilizzano procedure automatizzate e programmate;
- le modalità di controllo e di conservazione delle copie di backup;
- le misure adottate per garantire il ripristino dell'accesso ai dati (la disponibilità) in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati.

**d. Custodia e conservazione dei supporti utilizzati per il back-up dei dati**

L'Amministratore di sistema è responsabile della custodia e della conservazione di supporti utilizzati per il backup dei dati.

Deve essere indicato il luogo di conservazione, possibilmente diverso dal luogo in cui vengono trattati, ed i supporti utilizzati per il backup dei dati.

Il luogo di conservazione deve essere individuato in modo che sia protetto da:

- agenti chimici;
- fonti di calore;
- campi magnetici;
- intrusioni ed atti vandalici;
- incendio;
- allagamento;

- furto.

**e. Utilizzo e riutilizzo dei supporti magnetici**

Per i supporti magnetici ritenuti non più impiegabili, per guasti, logorio o altre cause, è compito dell'Amministratore di sistema provvedere a farne cancellare il contenuto annullando e rendendo illeggibili le informazioni.

**f. Protezione da virus informatici**

Al fine di garantire l'integrità dei dati dai rischi di distruzione, alterazione o perdita a causa di virus informatici, l'Amministratore di sistema stabilisce quali protezioni software adottare in relazione all'evoluzione tecnologica dei sistemi disponibili sul mercato.

I criteri debbono essere definiti dall'Amministratore di sistema in relazione al tipo di rischio potenziale e in base al livello di tecnologia utilizzata.

**Art. 9. LOTTO 1 - FASI PROGETTUALI E RESPONSABILITÀ DI PROGETTO**

Il Fornitore farà riferimento, nella varie fasi di attuazione del progetto, al Responsabile designato da ciascuna Amministrazione contraente e, nel caso, al Referente individuato a livello regionale.

L'impresa aggiudicataria, a sua volta, dovrà nominare un proprio responsabile che avrà in carico le attività di gestione del progetto e che rappresenterà la figura cui l'Amministrazione contraente farà riferimento per le comunicazioni e per il controllo degli stati di avanzamento del progetto.

L'Amministrazione contraente fornirà al responsabile della direzione tecnica designato dal Fornitore:

- a) tutte le informazioni inerenti la valutazione dei rischi e la sicurezza delle singole strutture sanitarie nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- b) ogni altra informazione e supporto istituzionale necessario o utile all'espletamento corretto delle attività, nonché qualsiasi altra notizia inerente i servizi oggetto del contratto, per quanto in suo possesso.

## **Art. 10. LOTTO 1 - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA**

L'Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore di apportare modifiche in corso d'opera. In tale evenienza, l'Amministrazione contraente e l'impresa aggiudicataria definiranno di comune accordo l'impegno necessario per attuare dette variazioni, che potranno anche comportare una variazione della data di consegna di una o più parti del sistema ma, in ogni caso, alcun onere aggiuntivo (salvo diversa pattuizione delle parti).

## **Art. 11. TERMINI DI CONSEGNA**

### **a) Lotto 1.**

La fornitura di beni e servizi dovrà essere effettuata in due fasi:

- 1) Consegna, installazione, messa in funzione e avviamento dell'intero Sistema (completo di tutte le componenti definite nel Art. 5), entro **60 giorni lavorativi** dalla data di adesione della singola Amministrazione contraente alla Convenzione stipulata con SoReSa per le province di Avellino e Benevento;
- 2) Consegna, installazione, messa in funzione e avviamento dell'intero Sistema (completo di tutte le componenti definite nel Art. 5), entro **90 giorni lavorativi** dalla data di adesione della singola Amministrazione contraente alla Convenzione stipulata con SoReSa per le restanti Amministrazioni.

Il server unico regionale, in quanto propedeutico al funzionamento del sistema di teletrasmissione e refertazione remota, deve necessariamente essere avviato in esercizio in concomitanza con il primo avvio in esercizio del sistema presso un'Amministrazione contraente.

### **b) Lotto 2.**

Le apparecchiature oggetto di fornitura dovranno essere fornite entro **45 giorni lavorativi** dalla data di adesione della singola Amministrazione contraente alla Convenzione stipulata con SoReSa.

Dovranno comunque essere rispettati eventuali termini migliorativi offerti dall'aggiudicatario nel proprio Progetto/Offerta presentato in gara.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 19.

## **Art. 12. LOTTO 1 - TEST E COLLAUDO**

L'impresa aggiudicataria dovrà documentare, nel Progetto/offerta presentato in gara, un'adeguata pianificazione e documentazione delle attività da eseguirsi nella fase di collaudo a seguito del completamento delle attività.

Il Responsabile del Procedimento verificherà che quanto realizzato/offerto dall'aggiudicatario sia conforme ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico e negli ulteriori documenti di progetto presentati ed approvati in sede di gara.

Ai fini del collaudo, il Fornitore dovrà fornire il proprio supporto al Responsabile del Procedimento nonché dovrà mettere a disposizione, a titolo gratuito, eventuali strumentazioni necessarie alla materiale esecuzione dei test.

In sede di collaudo, per ciascuna attrezzatura/dispositivo fornito (elettrocardiografo, monitor defibrillatore, sistema di allerta, kit di firma elettronica e workstation), deve essere prodotta la seguente documentazione a corredo (ove applicabile, le copie cartacee sono parte integrante del **Libro Macchina** dell'apparecchiature, da conservare nel luogo ove la stessa opererà):

- Una copia digitalizzata ed una copia cartacea del manuale d'uso in italiano;
- Un manuale di service, in formato cartaceo e digitale, contenente tutte le istruzioni necessarie per la manutenzione correttiva e preventiva dei dispositivi e attrezzature, ove applicabile;
- Un estratto delle manutenzioni autonome (a carico dell'operatore utilizzatore), preferibilmente in formato A4 plastificato, ove applicabile;
- Una copia cartacea ed una digitalizzata del certificato di conformità alle norme tecniche applicabili in materia;
- Una copia cartacea ed una digitalizzata del certificato di marcatura CE secondo le direttive vigenti in materia, ove applicabile;
- Il Certificato di garanzia cartaceo e digitalizzato, ove applicabile;
- Un Cd rom o altro supporto esterno simile leggibile dal sistema consegnato, contenente i

software di ripristino della configurazione fornita, ove applicabile;

- Copia originale dei pacchetti software e relative licenze d'uso, nonché le eventuali chiavi hardware e software previste dal Sistema.

Inoltre, in sede di collaudo, il Fornitore deve fornire tutta la documentazione funzionale aggiornata del SRRE. Tale documentazione deve riportare e descrivere le eventuali personalizzazioni del sistema.

Il processo di collaudo dovrà verificare la piena e corretta rispondenza dei prodotti e servizi offerti rispetto a quanto previsto nei vari documenti: Capitolato Tecnico, Progetto/Offerta presentato dall'aggiudicatario nonché ogni altra documentazione prodotta dall'offerente durante le fasi di gara.

Tutti i risultati del collaudo saranno riportati in un apposito verbale, approvato a firma congiunta. Nel caso di esito positivo, l'Amministrazione contraente si impegna a dichiarare per iscritto l'avvenuta accettazione della fornitura o di parte di essa oggetto della specifica seduta di collaudo.

Il dettaglio delle fasi di collaudo e dei relativi documenti da produrre è di seguito riportata.

Documenti da redigere	Informazioni
<b>Verbale di installazione e messa in funzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redatto dal Fornitore;</li> <li>• Trasmesso al Responsabile del Procedimento;</li> <li>• Attesta l'avvenuto completamento della fornitura e la possibilità d'uso sicuro della stessa.</li> </ul>
<b>Verbale esito prima fase collaudo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redatto dal Responsabile del Procedimento o suo delegato;</li> <li>• Attesta l'esito del primo collaudo.</li> </ul>
<b>Verbale esito seconda fase collaudo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redatto dal Responsabile del Procedimento o suo delegato;</li> <li>• Attesta l'esito del primo collaudo.</li> </ul>
<b>Richiesta risoluzione Non Conformità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redatto dal Responsabile del Procedimento o suo delegato;</li> <li>• Trasmesso al Fornitore;</li> <li>• Trasmesso per conoscenza alla Struttura Sanitaria utilizzatrice;</li> <li>• Attesta carenze nella fornitura per le quali si chiede risoluzione e evidenzia la tempistica massima per la stessa; riporta l'esito preliminare, specificando i punti vincolanti per l'autorizzazione all'uso.</li> </ul>
<b>Comunicazione di autorizzazione all'uso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redatto dal Responsabile del Procedimento o suo delegato;</li> <li>• Trasmesso alla Struttura Sanitaria utilizzatrice;</li> <li>• Trasmesso al Fornitore;</li> <li>• Attesta la chiusura della prima fase collaudo.</li> </ul>
<b>Comunicazione di Collaudo definitivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redatto dal Responsabile del Procedimento o suo delegato;</li> <li>• Trasmesso al Fornitore;</li> <li>• Trasmesso per conoscenza alla Struttura Sanitaria utilizzatrice;</li> <li>• Attesta la chiusura del collaudo con esito POSITIVO;</li> <li>• Evidenzia l'eventuale presenza di non conformità che possono dare luogo all'applicazione di penali.</li> </ul>

**Comunicazione di collaudo negativo**

- Redatto dal Responsabile del Procedimento o suo delegato;
- Trasmesso al Fornitore;
- Trasmesso per conoscenza alla Struttura Sanitaria utilizzatrice;
- Attesta la chiusura del collaudo con esito **NEGATIVO**.

Il collaudo sarà articolato in due fasi:

**1. FASE 1 (autorizzazione all'uso)**

Il collaudo preliminare verrà effettuato solo a seguito di comunicazione scritta da parte del Fornitore al Responsabile del Procedimento circa l'avvenuta consegna, installazione e messa in funzione del sistema offerto ("**Verbale di installazione e messa in funzione**").

Il Responsabile del Procedimento o suo delegato ha il compito di:

- controllare la completezza della fornitura inclusa la presenza della manualistica richiesta;
- verificare la corrispondenza ai requisiti di capitolato ed a quanto dichiarato dal Fornitore nel proprio Progetto/Offerta;
- effettuare gli eventuali controlli di sicurezza (anche strumentali) e in generale verificare che quanto consegnato rispetti le specifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla normativa tecnica specifica;
- verificare la presenza di un piano di formazione coerente con quanto presentato in gara.

Il Responsabile del Procedimento si impegna ad effettuare la prima fase del collaudo non oltre 30 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione scritta del Fornitore dell'avvenuta consegna completa ("**Verbale di installazione e messa in funzione**"). Tale tempo è tuttavia da ritenersi al netto di eventuali richieste di chiarimento (in questo caso verrà prodotta una "**Richiesta risoluzione Non Conformità**").

Al termine delle verifiche, il Responsabile del Procedimento redige il "**Verbale esito prima fase collaudo**" contenente gli esiti della prima fase di collaudo.

Qualora in fase di collaudo risultassero vizi, difetti o discordanze tra i prodotti/servizi forniti e quanto previsto dal Proposta/Offerta tecnica dell'aggiudicataria o in generale violazioni di norme di legge, il Responsabile del Procedimento redige la "**Richiesta di Risoluzione Non Conformità**" che riporta in maniera esplicita:

- i punti vincolanti per l'autorizzazione all'uso, da risolvere tassativamente entro 10 giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale, pena esito negativo del collaudo;

- i punti non vincolanti l'autorizzazione all'uso che devono in ogni caso essere risolti prima del termine del collaudo (FASE 2).

Se gli esiti della valutazione sono positivi o se le inadempienze evidenziate non compromettono l'uso sicuro della fornitura il Responsabile del Procedimento redige la **“Comunicazione di autorizzazione all'uso”** che:

- conclude la Prima Fase del collaudo;
- abilita gli operatori e il Fornitore ad avviare il piano di formazione e addestramento del personale per l'uso dell'apparecchiatura/applicazione.

Se le inadempienze evidenziate possono compromettere l'uso sicuro della fornitura, il Responsabile del Procedimento sospende la valutazione fino alla totale risoluzione delle problematiche.

Trascorsi 15 giorni lavorativi continuativi dalla **“Richiesta risoluzione Non Conformità”**, in assenza di completa risoluzione, il Responsabile del Procedimento trasmette la **“Comunicazione di collaudo negativo”**.

## 2. FASE 2 (collaudo definitivo)

La seconda fase del collaudo inizierà immediatamente dopo la conclusione con esito POSITIVO della prima fase di collaudo.

Questa fase di collaudo avrà la durata necessaria per la verifica delle funzionalità complete dei sistemi forniti e della corretta esecuzione della formazione/addestramento del personale.

Il Responsabile del Procedimento si impegna ad effettuare la seconda fase del collaudo non oltre 30 giorni lavorativi consecutivi dall'inizio della FASE 2. Tale tempo è tuttavia da ritenersi al netto di eventuali richieste di chiarimento (**“Richiesta risoluzione Non Conformità”**).

Al termine delle verifiche il Responsabile del Procedimento redige il **“Verbale esito seconda fase collaudo”** contenente gli esiti della seconda fase di collaudo.

Qualora siano presenti inadempienze da risolvere, il Responsabile del Procedimento redige la **“Richiesta di Risoluzione Non Conformità”** che riporta in maniera esplicita:

- i punti vincolanti la chiusura del collaudo, da risolvere tassativamente entro 15 giorni lavorativi consecutivi, pena esito negativo del collaudo;
- i punti non vincolanti la chiusura del collaudo che, qualora non risolti entro 15 giorni lavorativi consecutivi, pur portando alla chiusura del collaudo, possono dar luogo all'applicazione di penali.

Se gli esiti della valutazione sono positivi o comunque le inadempienze residue non sono ritenute vincolanti, il Responsabile del Procedimento redige la “**Comunicazione di collaudo definitivo**” che:

- conclude la Seconda Fase del collaudo;
- dà avvio al periodo di assistenza Full-Risk;
- autorizza l’avvio dell’iter di liquidazione dei corrispettivi (la decorrenza dei tempi per il pagamento fattura parte dalla data del collaudo, indipendentemente dalla data di emissione e/o registrazione).

Se le inadempienze residue sono ritenute vincolanti, il Responsabile del Procedimento trasmette la “**Comunicazione di collaudo negativo**”.

**NOTE:**

- L’avvio del periodo di Assistenza Full-Risk avrà decorrenza dal momento della conclusione con esito positivo del collaudo; fino a tale momento tutte le spese per la manutenzione e la funzionalità dei sistemi sono a TOTALE carico del Fornitore. Se pertinente, l’aggiudicatario dovrà fornire a proprie spese tutto il materiale (materiale di consumo, etc.) necessario all’uso dei dispositivi durante tutto il periodo di collaudo;
- Nel caso di primo collaudo con esito negativo, le successive operazioni di collaudo sono ripetute, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri relativi alla procedura di collaudo a totale carico dell’aggiudicatario;
- A fronte di un positivo collaudo, il Fornitore non è esonerato per eventuali difetti ed imperfezioni che non fossero emersi, per qualsiasi motivo, all’atto del collaudo ma venissero in seguito accertati;
- Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione contraente, qualora i vizi e le carenze riscontrate non siano eliminabili, o persistano al secondo collaudo, di rifiutare in tutto o in parte la fornitura con conseguente applicazione delle procedure contrattuali previste per penali, risoluzione dell’appalto ed esecuzione in danno;
- Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all’Art. 19.

### Art. 13. LOTTO 1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore è tenuto a svolgere l'attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario della fornitura per l'uso sicuro ed appropriato delle attrezzature e della piattaforma applicativa.

L'attività di formazione e addestramento dovrà essere estesa a tutto il personale utilizzatore, prevedendo quindi la presenza del formatore per ogni eventuale turno di lavoro degli operatori sanitari utilizzatori, secondo un calendario condiviso con l'Amministrazione di destinazione della fornitura.

L'organizzazione dell'attività di formazione ed addestramento sarà a completa cura della ditta aggiudicatrice, che, pertanto, avrà l'onere dell'organizzazione e gestione degli incontri con il personale sanitario ed operativo e dovrà assumersene ogni eventuale onere economico.

La formazione dovrà articolarsi in moduli formativi distinti per argomento e target audience, ciascuno di durata non inferiore a quanto riportato nella seguente *Tabella 3 - Moduli Formativi*. L'offerente deve garantire l'erogazione, per ciascun modulo formativo e per ciascuna Amministrazione destinataria della fornitura (CC e COT), del numero minimo di moduli formativi indicato nella seguente *Tabella 3 - Moduli Formativi*.

**Tabella 3 - Moduli Formativi**

Entità Organizzativa	Oggetto della Formazione	Destinatario	Durata Minima del Modulo Formativo	Numero Minimo di Moduli (da erogare per ciascuna Amministrazione)	Totale Complessivo Minimo di Ore Formative
COT	- Uso e manutenzione degli Elettrocardiografi e dei Monitor Defibrillatori, compreso la trasmissione via WEB dei tracciati ECG	Operatore 118	30 min.	6	24
CC	- Uso del sistema applicativo in ogni sua funzione (es. visualizzazione, refertazione, impostazione di base e personalizzazioni utente, uso della firma elettronica, ecc.); - Procedure per la risoluzione autonoma degli inconvenienti tecnici più frequenti.	Operatori sanitari delle Centrali Cardiologiche	2 ore	3	36
CC	- Uso e manutenzione del sistema di allerta; - Procedure per la risoluzione autonoma degli inconvenienti tecnici più frequenti; - Procedure di manutenzione preventiva/periodica.	Operatori tecnici delle strutture sanitarie addetti a tali attività	30 min.	3	9
COT	- Uso del sistema applicativo in ogni sua funzione; - Procedure per la risoluzione autonoma degli inconvenienti tecnico/funzionali più frequenti.	Operatori sanitari delle Centrali Operative	1 ore	6	48

Il numero totale minimo di ore formative da erogare sulle 14 Strutture Sanitarie destinatarie della fornitura (8 COT e 6 CC) è dunque pari a 117.

L'indicazione dell'avvenuta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale, riportante il nominativo degli operatori sanitari ed operativi sui è stato erogata, controfirmato dal formatore in rappresentanza del Fornitore.

#### **Art. 14. LOTTO 1 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK**

La garanzia e l'assistenza tecnica di tipo "Full-Risk", inclusa la fornitura di parti di ricambio originali, riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all'uso delle tecnologie oggetto dell'appalto, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà fornire tali servizi per le attrezzature/dispositivi e per il sistema applicativo per la durata contrattuale a partire dalla data del collaudo con esito positivo, secondo quanto di seguito specificato.

La richiesta di intervento avviene mediante segnalazione al Contact Center, disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno (vedere paragrafo 4.1). Gli interventi di manutenzione inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.

Personale all'uopo designato dall'Amministrazione contraente può effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza Full-Risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell'attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell'arte), nonché la funzionalità e la sicurezza delle attrezzature.

L'offerente, nel Progetto/Offerta presentato in gara, può proporre modalità organizzative alternative del servizio di assistenza offerto che garantiscano in ogni caso la continuità dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza e il rispetto dei livelli di servizio di cui all'Art. 19.

Per i livelli di servizio e le penali applicabili si rimanda all'Art. 19.

L'assistenza Full-Risk comprende:

#### **1. Visite Periodiche dei dispositivi elettromedicali (Monitor Defibrillatore e Elettrocardiografo).**

Gli interventi di verifica periodica devono essere effettuati nel rispetto delle scadenze

temporali definite dal Fabbricante nel manuale d'uso e manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d'arte, con la tolleranza massima indicata nella seguente Tabella 4. Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori, se non preventivamente concordati con l'Amministrazione contraente.

**Tabella 4 - Margine temporale per l'esecuzione delle Visite Periodiche**

Periodicità delle Visite	Scostamento temporale massimo
Mensile	± 10 giorni
Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale	± 20 giorni
Annuale, Biennale	± 30 giorni

Nel valutare il superamento dei termini di tolleranza massima per l'esecuzione delle verifiche periodiche, non devono essere computati i periodi nei quali l'apparecchiatura non è stata messa a disposizione del personale tecnico dell'Aggiudicatario da parte dell'Amministrazione contraente utilizzatrice.

L'Aggiudicatario dovrà predisporre un Piano delle Verifiche Periodiche annuale da consegnare all'Amministrazione contraente entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data del collaudo definitivo positivo e, successivamente, con cadenza annuale. Tale piano deve contenere il cronoprogramma delle attività manutentive previste secondo il manuale di uso e manutenzione del Fabbricante con il dettaglio (chek-list) delle operazioni da effettuarsi.

Tali attività saranno espletate con la frequenza e alle date indicate nel Piano, salvo cause di forza maggiore non imputabili all'Aggiudicatario.

Al fine di evitare i fermi macchina per il tempo necessario all'esecuzione delle verifiche, il Fornitore metterà a disposizione un muletto tecnicamente e funzionalmente identico all'apparecchiatura oggetto delle verifiche tecniche.

Al termine di ogni verifica positiva, il Tecnico Verificatore deve applicare sull'apparecchiatura un'apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la data nella quale è stata eseguita la verifica e la data prevista per la successiva.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT), per ogni attrezzatura soggetta a controllo, secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea (vedere Art. 18).

Laddove, nel corso dell'esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle attrezzature tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l'Amministrazione contraente potrà richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto previsto dal

Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.

I pezzi di ricambio, i materiali (materiali soggetti ad usura e materiali di consumo) e gli accessori, necessari alla risoluzione del guasto devono essere originali. In particolare sono ammessi materiali e parti di ricambio equivalenti agli originali solo nei casi di seguito descritti (si veda il successivo punto 2 del presente articolo).

Lo scopo delle verifiche periodiche è la verifica che:

- l'apparecchiatura ha mantenuto nel tempo le caratteristiche di sicurezza dichiarate;
- il livello di rischio associato all'utilizzo dell'apparecchiatura sia accettabile secondo le indicazioni dettate dalla norma tecnica e linee guida applicabili.

Tali verifiche si articolano in:

- a) Manutenzione preventiva;
- b) Verifiche di sicurezza elettrica;
- c) Controlli Funzionali.

Le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale di servizio, obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.

#### **a) Manutenzione preventiva**

La manutenzione preventiva, secondo la norma UNI 9910, è la *“manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità”*.

Per manutenzione preventiva si intendono le procedure periodiche di controllo, messa a punto, pulizia, lubrificazione delle parti meccaniche mobili, controllo dei circuiti, sostituzione di parti soggette ad usura ed ogni altra operazione atta a prevenire ed a ridurre i guasti, qualora questi siano in qualche misura prevedibili, ed a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità le apparecchiature.

Qualora in occasione di operazioni di manutenzione preventiva fossero riscontrati guasti o carenze di funzionamento o malfunzionamenti, il Fornitore deve immediatamente provvedere alla sostituzione delle parte guasta. In ogni caso la risoluzione del guasto deve avvenire entro i tempi e secondo le modalità previste per la manutenzione correttiva.

### **b) Verifiche di sicurezza elettrica**

L'obiettivo di tali verifiche è valutare il mantenimento delle condizioni di sicurezza offerte dall'apparecchiatura/dispositivo. Nel caso in cui tali condizioni non siano garantite, dovrà essere previsto un opportuno intervento di adeguamento (o rimozione delle non conformità). In generale, il parco macchine deve essere soggetto alle verifiche di sicurezza elettrica previste con frequenza e modalità variabili in funzione della tipologia di attrezzatura, del suo ambito di impiego e di quanto previsto dalle specifiche norme, linee guida e disposizioni legislative di riferimento.

### **c) Controlli funzionali**

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione delle attività di controllo di qualità delle prestazioni funzionali e tecniche. Il controllo di qualità è definito come confronto fra le grandezze rese dall'attrezzatura in esame e le misure fornite da strumentazione campione di riferimento.

L'esito di tali confronti definisce, in relazione a standard individuati da norme, specifiche tecniche, linee guida etc., lo stato di conformità metrologica di un'apparecchiatura.

Nel caso in cui l'esito del controllo mostrasse una non conformità dell'attrezzatura, il Fornitore deve provvedere al ripristino delle condizioni funzionali, intervenendo tempestivamente in modo tale che le non conformità riscontrate siano eliminate. Per evitare fermi macchina, le apparecchiature non conformi dovranno essere immediatamente sostituite con un muletto funzionalmente e tecnicamente identico.

## **2. Manutenzione correttiva delle apparecchiature/dispositivi (Monitor Defibrillatore, Elettrocardiografo, sistema di allerta, workstation, kit firma elettronica).**

Per assicurare la continuità dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza, la manutenzione correttiva delle apparecchiature consiste sempre, indipendentemente dai tempi stimati di un'eventuale riparazione, nell'immediata sostituzione delle componenti difettose con parti di ricambio originali, e, nei casi più complessi, nella sostituzione dell'intera apparecchiatura con un muletto aventi caratteristiche tecniche e funzionali esattamente identiche a quelle dell'attrezzatura sostituita. Ogni onere relativo alla fornitura del muletto, porto franco e "pronto all'uso", è ricompreso prezzo di aggiudicazione del servizio.

I malfunzionamenti ed i guasti dovranno essere notificati dalle Strutture Sanitarie destinatarie della fornitura appaltata secondo quanto detto al punto 4.1.

Il Fornitore dovrà procedere alla riconsegna dell'apparecchiatura originaria riparata, contro

il ritiro del muletto, entro il termine di 3 mesi dalla data di intervento, salvo dichiarazione motivata di fuori uso. In tale caso deve essere tempestivamente avvisato il responsabile dell'esecuzione del contratto. Se il "fuori uso" NON è imputabile a colpa grave o negligenza dell'operatore utilizzatore, la garanzia prevede la sostituzione dell'apparecchiatura non riparabile con una nuova apparecchiatura "pronta all'uso". Nel caso di colpa grave o negligenza dell'operatore utilizzatore che abbia provocato un guasto non riparabile dell'apparecchiatura, al fine di consentire la continuità di fornitura del servizio, il Fornitore metterà il muletto a disposizione dell'Amministrazione per un periodo minimo di tre mesi. L'eventuale colpa grave o negligenza dell'operatore deve essere oggetto di una valutazione congiunta del Fornitore e del Responsabile dell'esecuzione.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT), per ogni attrezzatura soggetta a controllo, secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea (vedere Art. 18).

Sono esclusi dal prezzo di aggiudicazione i costi per gli interventi classificabili come *"manutenzione straordinaria ed evolutiva"*. La manutenzione straordinaria ed evolutiva (secondo la definizione riportata nella *"Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali"* N. 9 di aprile 2009) comprende quegli *"interventi, la cui convenienza economica è da valutare per ogni caso specifico, che sono eseguiti una tantum per riportare un'attrezzatura all'ultima versione disponibile in commercio (aggiornamento hardware e/o software)"*.

Sono esclusi dal prezzo d'appalto i malfunzionamenti dovuti a dimostrata imperizia d'uso dell'attrezzatura da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se tale indicazione sia stata evidenziata dal Fornitore all'atto dell'intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Tale rapporto deve essere controfirmato per conferma dal Responsabile dell'Amministrazione contraente.

Nei costi inclusi nel servizio di manutenzione correttiva sono ricompresi tutti i pezzi di ricambio nonché i materiali di consumo e di usura.

Per **pezzi di ricambio** si intende, secondo la norma UNI 10147, *"la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia nelle condizioni stabilite"*.

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle attrezzature oggetto dell'appalto.

I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali o comunque equivalenti e compatibili con quelli indicati dal Fabbricante, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati.

È consentito l'utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali nei seguenti casi:

- fallimento del Fabbricante della attrezzatura e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
- attrezzatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta;

e deve trattarsi di:

- parti di ricambio, materiali ed accessori muniti di marcatura CE, commercializzate esplicitamente per l'impiego sulla tipologia di attrezzatura oggetto dell'intervento di manutenzione, con indicazione dei modelli con esse compatibili;
- minuteria e componentistica di base acquisite da reti di distribuzione certificate e sottoposte a sistema di qualità ISO 9000.

In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio, il Fornitore deve prevedere la sostituzione dell'apparecchiatura con un muletto identico, salvo successiva sostituzione con apparecchiatura identica nuova e pronta all'uso nel termine di 3 mesi dalla data di intervento.

Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell'espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto. L'eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.

### **3. Fornitura e sostituzione dei materiali soggetti ad usura (Monitor Defibrillatore, Elettrocardiografo, sistema di allerta, workstation, kit firma elettronica)**

Il materiale soggetto ad usura è un *“materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchio, potendo variare in funzione dell'utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità”* (definizione contenuta nella

“Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di materiali soggetti ad usura in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle attrezzature oggetto dell'appalto.

I materiali soggetti ad usura impiegati devono essere nuovi, originali o comunque equivalenti e compatibili con quelli indicati dal Fabbricante, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Nei casi in cui il Fornitore dovesse utilizzare materiali soggetti ad usura non originali, deve produrre opportuna documentazione attestante l'equivalenza degli stessi ai rispettivi originali.

Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati. I costi per i materiali soggetti ad usura sono a carico del Fornitore e compresi negli oneri dell'Appalto.

4. **Manutenzione correttiva del sistema informatico di refertazione remota** (sistema server e client, incluse le eventuali componenti hardware su cui risiede la piattaforma applicativa).

Il Fornitore deve fornire, durante tutto il periodo di assistenza definito contrattualmente, i servizi di:

- **Monitoraggio e Ottimizzazione delle performance applicative.** In tale servizio sono ricompresi, oltre che gli interventi migliorativi delle performance applicative del Sistema informatico, anche le azioni, gli interventi e le proposte atti a migliorare le performance di trasmissione dei tracciati ECG dalla rete mobile ES al SUR (ad esempio monitorando le performance degli operatori della rete telefonica mobile e proponendo all'Amministrazione modifiche contrattuali e la sottoscrizioni di nuovi contratti).
- **Assistenza applicativa e tecnica.** In tale servizio è ricompreso il supporto per la risoluzione di problematiche funzionali, tecniche ed applicative, e per la segnalazione di anomalie, attivando le opportune escalation di competenze a fronte di problematiche non risolvibili telefonicamente o da remoto.
- **Manutenzione correttiva ed evolutiva.** Il Fornitore deve garantire, per tutta la durata contrattuale, tutti gli interventi volti all'eliminazione dei malfunzionamenti del software applicativo e al ripristino delle funzionalità previste, a fronte di errori o incongruenze. La manutenzione correttiva ed evolutiva deve essere altresì assicurata anche sulle eventuali componenti oggetto di personalizzazione. I malfunzionamenti e le incongruenze del

software dovranno essere notificate dalle Strutture Sanitarie destinatarie della fornitura appaltata secondo quanto detto al punto 4.1.

La comunicazione di rilevazione di errore deve contenere:

- L'indicazione della Struttura Sanitarie che ha segnalato l'anomalia;
- La descrizione dettagliata dell'anomalia riscontrata, eventualmente corredata dagli allegati esplicativi;
- Livello di impatto sull'operatività del sistema:
  - Anomalia bloccante, se impedisce all'utente l'uso dell'applicazione;
  - Anomalia non bloccante, se comporta malfunzionamenti che non impediscono l'uso dell'applicazione.

Il Fornitore, nel proprio Progetto/Offerta presentato in gara, deve proporre un modello standard di comunicazione delle anomalie adottabile dalle Strutture Sanitarie utilizzatrici.

Il Fornitore, ricevuta la comunicazione di rilevazione di errore, dovrà prendere in carico la richiesta entro i termini indicati nell'Art. 19. Rimossa l'anomalia, il Fornitore dovrà far pervenire alla Struttura Sanitaria segnalante (al suddetto indirizzo PEC o tramite il sistema di ITSM proposto) e, in copia conoscenza, all'Amministrazione contraente, una comunicazione di risoluzione dell'anomalia, indicando data e ora dell'intervento, la descrizione degli interventi software e le eventuali modifiche alla documentazione funzionale. L'accettazione della soluzione è subordinata alla verifica da parte della Struttura Sanitaria. Qualora la soluzione non sia ritenuta accettabile, la Struttura Sanitaria ne darà comunicazione via PEC (o tramite il sistema di ITSM proposto) al Fornitore che sarà tenuto a rieseguire l'intervento di rimozione dell'anomalia senza ulteriori oneri per il Committente.

Nel caso di anomalie bloccanti, qualora vengano proposte soluzioni di bypass accettate dalla Struttura Sanitaria per ripristinare almeno in parte l'operatività del sistema, l'anomalia verrà considerata come non bloccante.

Tutte le segnalazioni devono essere identificate univocamente da un apposito codice (numero di ticket).

#### **Art. 15. LOTTO 1 - MONITORAGGIO**

Il Fornitore si impegna a trasmettere all'Amministrazione contraente e a SoReSa, con cadenza mensile e per tutta la durata del contratto, un Report contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura. Il report dovrà essere inviato all'indirizzo PEC dedicato e comunicato al Fornitore.

Ogni report dovrà essere nominato con la seguente regola "*anno\_mese*".

Il report è composto da un foglio di lavoro Excel riportante il dettaglio di tutti gli interventi manutentivi eseguiti nel periodo (luogo richiesta, descrizione anomalia, data e ora richiesta, azione di risoluzione poste in essere, data e ora risoluzione).

I dati richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il 5° giorno successivo la scadenza mensile.

Nel caso in cui i Report non siano conformi ai termini di cui al presente articolo, l'Amministrazione contraente applicherà le penali di cui all'Art. 19.

#### **Art. 16. LOTTO 1 - ADEMPIMENTI FINALI**

Il Fornitore dovrà garantire, entro 6 mesi dal termine finale del contratto, attraverso apposita formazione da erogarsi a favore del personale operativo a tal fine designato dall'Amministrazione contraente, il passaggio delle consegne al fine di assicurare piena autonomia tecnica e funzionale.

Nel caso in cui la soluzione proposta preveda un'architettura cloud, al termine del contratto dovrà essere previsto il passaggio della titolarità dei contratti di licenza a favore dell'Amministrazione contraente.

Tutte le licenze d'uso del SRRE previste nel presente appalto si intendono acquistate a titolo definitivo a favore delle Amministrazioni contraenti.

Il Fornitore, infine, deve garantire che la base dati del SRRE sia migrabile su altro sistema informatico. Tutte le attività necessarie per un eventuale migrazione dati su altro sistema (estrazione dati e/o popolamento strutture dati intermedie) NON sono incluse nel presente appalto.

## **Art. 17. LOTTO 2 - COLLAUDO, FORMAZIONE, GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK**

Il Responsabile del Procedimento verificherà che quanto offerto dall'aggiudicatario sia conforme ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico e negli ulteriori documenti di progetto presentati ed approvati in sede di gara.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Responsabile del Procedimento, a titolo gratuito, eventuali strumentazioni necessarie alla materiale esecuzione del collaudo.

In sede di collaudo, per ciascuna attrezzatura fornita, deve essere prodotta la seguente documentazione a corredo:

- Una copia digitalizzata ed una copia cartacea del manuale d'uso in italiano;

Il Responsabile del Procedimento si impegna ad effettuare il collaudo non oltre 30 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione scritta del Fornitore dell'avvenuta consegna completa ("*Verbale di installazione e messa in funzione*").

Al termine delle verifiche il Responsabile del Procedimento redige il "***Verbale esito collaudo***" contenente l'esito delle verifiche effettuate.

Qualora siano presenti inadempienze da risolvere, il Responsabile del Procedimento redige la "***Richiesta di Risoluzione Non Conformità***" che riporta in maniera esplicita:

- i punti vincolanti la chiusura del collaudo, da risolvere tassativamente entro 10 giorni lavorativi consecutivi, pena esito negativo del collaudo;
- i punti non vincolanti la chiusura del collaudo che, qualora non risolti entro 10 giorni lavorativi consecutivi, pur portando alla chiusura del collaudo, possono dar luogo all'applicazione di penali.

Se gli esiti della valutazione sono positivi o comunque le inadempienze residue non sono ritenute vincolanti, il Responsabile del Procedimento redige la "***Comunicazione di collaudo definitivo***" che:

- conclude il collaudo;
- dà avvio al periodo di assistenza Full-Risk;
- autorizza l'avvio dell'iter di liquidazione dei corrispettivi (la decorrenza dei tempi per il pagamento fattura parte dalla data del collaudo, indipendentemente dalla data di emissione e/o registrazione).

Se le inadempienze residue sono ritenute vincolanti, il Responsabile del Procedimento trasmette la “*Comunicazione di collaudo negativo*”.

**NOTE:**

- L’avvio del periodo di Assistenza Full-Risk avrà decorrenza dal momento della conclusione con esito positivo del collaudo; fino a tale momento tutte le spese per la manutenzione e la gestione delle apparecchiature sono a TOTALE carico del Fornitore.
- Nel caso di primo collaudo con esito negativo, le successive operazioni di collaudo sono ripetute, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri relativi alla procedura di collaudo a totale carico dell’aggiudicatario;
- A fronte di un positivo collaudo, il Fornitore non è esonerata per eventuali difetti ed imperfezioni che non fossero emersi, per qualsiasi motivo, all’atto del collaudo ma venissero in seguito accertati;
- Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione contraente, qualora i vizi e le carenze riscontrate non siano eliminabili, o persistano al secondo collaudo, di rifiutare in tutto o in parte la fornitura con conseguente applicazione delle procedure contrattuali previste per penali, risoluzione dell’appalto ed esecuzione in danno.

La garanzia e l’assistenza tecnica di tipo “Full-Risk”, incluse eventuali parti di ricambio originali, riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso delle tecnologie oggetto dell’appalto, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà fornire tali servizi per la durata di cinque anni dalla data del collaudo con esito positivo, secondo quanto di seguito specificato. Per assicurare la continuità dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza, la manutenzione correttiva delle apparecchiature consiste sempre, indipendentemente dai tempi stimati di un’eventuale riparazione, nell’immediata sostituzione delle componenti difettose con parti di ricambio originali, e, nei casi più complessi, nella sostituzione dell’intera apparecchiatura con un muletto aventi caratteristiche tecniche e funzionali esattamente identiche a quelle dell’attrezzatura sostituita. Ogni onere relativo alla fornitura del muletto, porto franco e “pronto all’uso”, è ricompreso prezzo di aggiudicazione del servizio. Nel caso di colpa grave o negligenza dell’operatore utilizzatore che abbia provocato un guasto non riparabile dell’apparecchiatura, al fine di consentire la continuità di fornitura del servizio, il Fornitore metterà il muletto a disposizione dell’Amministrazione per un periodo minimo di tre mesi. L’eventuale colpa grave o negligenza dell’operatore deve essere oggetto di una valutazione congiunta del Fornitore e del Responsabile dell’esecuzione.

Le segnalazioni di guasti o malfunzionamenti dovranno essere inviate all'indirizzo PEC del Contact Center appositamente creato e comunicato dal Fornitore. Tutte le segnalazioni di anomalie saranno inviate anche all'Amministrazione contraente (ad un indirizzo PEC appositamente comunicato) per consentire il costante monitoraggio del livello qualitativo del servizio di assistenza.

La comunicazione di rilevazione di errore deve contenere:

- L'indicazione della Struttura Sanitarie che ha segnalato l'anomalia;
- La descrizione dettagliata dell'anomalia riscontrata, eventualmente corredata dagli allegati esplicativi;
- Livello di impatto sull'operatività del sistema:
  - o Anomalia bloccante, se impedisce all'utente l'uso dell'applicazione;
  - o Anomalia non bloccante, se comporta malfunzionamenti che non impediscono l'uso dell'applicazione.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT), per ogni attrezzatura soggetta a controllo, secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea (vedere Art. 18)

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato. Per i livelli di servizio e le penali applicabili in caso di ritardo fare riferimento all'Art. 19.

### **Art. 18. RAPPORTO DI LAVORO (RIT)**

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d'Intervento Tecnico (RIT), per singola attrezzatura/dispositivo. Tale Rapporto deve essere firmato dal Tecnico che effettua l'intervento e da un responsabile dell'Amministrazione contraente.

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.

Il RIT deve essere redatto in più copie, di cui l'originale deve essere consegnata all'Amministrazione contraente e inserita nel fascicolo macchina (ove applicabile).

Il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:

- N. Inventario economale e ingegneria clinica (ove presente);
- Livello di gravità dell'anomalia (bloccante/non bloccante)

- Descrizione dell'attrezzatura (modello, numero di serie, marca);
- Codifica (CND e/o CIVAB) ove applicabile;
- Ubicazione;
- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Tipologia d'intervento;
- Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
- Periodicità dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- Materiali di ricambio sostituiti;
- Materiali soggetti ad usura sostituiti;
- Data ed ora di fine intervento;
- Tester utilizzato per l'effettuazione della prova di sicurezza elettrica: marca, modello, numero di serie, e data dell'ultima taratura (per verifiche di sicurezza elettrica);
- Valori numerici delle prove di sicurezza elettrica (per verifiche di sicurezza elettrica);
- Classe e tipo di funzione testata con le prove di sicurezza elettrica (per verifiche funzionali);
- I riferimenti normativi applicabili;
- Eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;
- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

## Art. 19. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

### a. Lotto 1 - Penali in fase di Realizzazione e Collaudo

In questa fase, della durata complessiva di 60 giorni per le province di Avellino e Benevento e 90 giorni per il restante territorio regionale (salvo condizioni migliorative del Progetto/Offerta presentato in gara), sono previste le seguenti penali:

Tabella 5 - Livelli di servizio e penali: servizio in fase di Realizzazione e Collaudo - Lotto 1

Codice	Rif.	Indicatori	Livelli di Servizio	Penali	Competenza
L1_A1	Art. 11	Rispetto della scadenza prevista per l'avvio in esercizio del sistema completo di tutte le componenti ed	Per le province pilota di Avellino e Benevento: avvio in esercizio entro il termine di 60 giorni lavorativi, o il termine migliorativo proposto	Nel solo caso in cui sia stato proposto dall'offerente un termine migliorativo: € 1.000 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo a partire dal giorno lavorativo successivo la scadenza proposta e fino al limite massimo di 60 giorni lavorativi dalla data di adesione.	Amministrazione contraente

		apparecchiature di cui all'Art. 5 del presente Capitolato	dall'offerente, decorrente dalla data della singola adesione.		
				Facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione dal 61° giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data della singola adesione.	SoReSa
L1_A2	Art. 11	Rispetto della scadenza prevista per l'avvio in esercizio del sistema completo di tutte le componenti ed apparecchiature di cui all'Art. 5 del presente Capitolato	<b>Per le province NON pilota:</b> avvio in esercizio entro il termine di 90 giorni lavorativi, o il termine migliorativo proposto dall'offerente, decorrente dalla data della singola adesione.	Dal 1° al 30° giorno lavorativo di ritardo: € 500,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Oltre il 30° giorno lavorativo di ritardo: € 1.000 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Amministrazione contraente
				Facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione dal 61° giorno lavorativo di ritardo se, entro tale termine, per almeno due Aziende Sanitarie il sistema non è stato avviato in esercizio completo di tutte le componenti ed attrezzature di cui all'Art. 5 del Capitolato.	SoReSa
L1_A3	Art. 12	Puntualità nell'eliminazione delle difformità emerse durante il collaudo (Collaudo Fase 2 - Richiesta di Risoluzione di NON Conformità)	I punti NON vincolanti devono essere risolti entro 15 giorni lavorativi consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale	Dal 1° al 15° giorno lavorativo di ritardo € 50,00 per giorno lavorativo di ritardo, oltre il 15° giorno € 100 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Amministrazione contraente

### b. Lotto 1 - Livelli di servizio e Penali in fase di Esecuzione

Per i servizi di assistenza e manutenzione dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio, salvo condizioni migliorative del Progetto/Offerta presentato in gara:

**Tabella 6 - Livelli di servizio e penali: servizio di Assistenza (Help Desk) - Lotto 1**

Codice	Rif.	Indicatori	Livelli di Servizio	Penali	Competenza
L1_B1	Art. 14	Ritardo nell'invio del Piano delle Verifiche periodiche	Il piano delle verifiche periodiche deve essere comunicato all'Amministrazione contraente entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla data del collaudo con esito definitivo positivo e, successivamente, con cadenza annuale.	Dal 1° al 15° giorno lavorativo di ritardo € 50,00, oltre il 15° giorno € 100 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Amministrazione contraente
L1_B2	Art. 14	Tempestività di risposta alle richieste di assistenza	Presenza in carico della richiesta entro 1 ora nel 80% dei casi*	€ 50 per ogni punto o frazione di punto al di sotto del valore di soglia minima.	Amministrazione contraente
			Chiusura della richiesta entro 4 ore nel 80% dei casi* (o eventuale termine migliorativo proposto in gara)	€ 50 per ogni punto o frazione di punto al di sotto del valore di soglia minima.	Amministrazione contraente
L1_B3	Art. 14	Qualità ed efficacia del servizio	% delle richieste di assistenza chiuse senza rework della richiesta > 70%*	€ 50 per ogni punto o frazione di punto al di sotto del valore di soglia minima.	Amministrazione contraente

\* Le percentuali indicate verranno determinate sul totale degli interventi richiesti in ciascun periodo di osservazione consecutivo, della durata di 3 mesi solari. Il primo trimestre decorre dalla data di avvio dei servizi.

**Tabella 7 - Livelli di servizio e penali: servizio di Manutenzione - Lotto 1**

Codice	Rif.	Indicatori	Livelli di Servizio	Penali	Competenza
L1_B4	Art. 14	Puntualità verifiche periodiche	Verifiche periodiche entro i termini di tolleranza di cui all'Art. 14	€ 50 per ogni giorno lavorativo oltre il termine di tolleranza massima.	Amministrazione contraente
L1_B5	Art. 14	Tempestività di risoluzione di anomalie bloccanti	Presenza in carico della segnalazione entro 2 ore	Per le prime due ore di ritardo: € 100 per ogni ora di ritardo. Oltre la seconda ora di ritardo: € 400 per ogni ora di ritardo.	Amministrazione contraente
			Risoluzione dell'anomalia entro 8 ore (o eventuale termine migliorativo proposto in gara)	Per le prime quattro ore di ritardo: € 200 per ogni ora di ritardo. Oltre la quarta ora di ritardo: € 500 per ogni ora di ritardo.	Amministrazione contraente
			Facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione se l'importo complessivo delle penali irrogate, da parte di tutte le Amministrazioni contraenti, a fronte di ritardi nella risoluzione di anomalie bloccanti raggiunge il limite massimo, per singolo anno solare, di 20.000 €.	SoReSa	
L1_B6	Art. 14	Tempestività di risoluzione di anomalie NON bloccanti	Presenza in carico della segnalazione entro 4 ore nel 70% dei casi*	€ 100 per ogni punto o frazione di punto al di sotto del valore di soglia minima.	Amministrazione contraente
			Risoluzione dell'anomalia entro 16 ore nel 70% dei casi*	€ 100 per ogni punto o frazione di punto al di sotto del valore di soglia minima.	Amministrazione contraente
L1_B7	Art. 14	Qualità ed efficacia del servizio	% delle segnalazioni senza rework > 70%*	€ 50 per ogni punto o frazione di punto al di sotto del valore di soglia minima.	Amministrazione contraente
L1_B8	Art. 14	Restituzione apparecchiatura originaria riparata	Nel caso di guasti alle apparecchiature che non comportino il fuori uso, il Fornitore deve restituire l'apparecchiatura originaria riparata entro il termine di 3 mesi dalla data dell'intervento	Dal 1° al 30° giorno lavorativo di ritardo € 25,00, oltre il 30° giorno € 50 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Amministrazione contraente

\* Le percentuali indicate verranno determinate sul totale degli interventi richiesti in ciascun periodo di osservazione consecutivo, della durata di 3 mesi solari. Il primo trimestre decorrere dalla data di avvio dei servizi.

**Tabella 8 - Livelli di servizio e penali: Monitoraggio e Reporting - Lotto 1**

Codice	Rif.	Indicatori	Livelli di Servizio	Penali	Competenza
L1_B9	Art. 15	Puntualità di invio dei report in fase di Esercizio	% di report ricevuti entro le date previste in Capitolato > 70%*	€ 50 per ogni punto o frazione di punto al di sotto del valore di soglia minima.	Amministrazione contraente / SoReSa

\* Le percentuali indicate verranno determinate sul totale degli interventi richiesti in ciascun periodo di osservazione consecutivo, della durata di 3 mesi solari. Il primo trimestre decorrere dalla data di avvio dei servizi.

### c. Lotto 2 - Livelli di Servizio

**Tabella 9 - Livelli di servizio e penali: Lotto 2**

Codice	Rif.	Indicatori	Livelli di Servizio	Penale	Competenza
L2_1	Art. 11	Rispetto della scadenza prevista per la consegna	Consegna dei prodotti entro 45 giorni lavorativi dalla data di	Dal 1° al 15° giorno lavorativo di ritardo € 100,00, oltre il 15° giorno € 500 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Amministrazione contraente

		delle apparecchiature	adesione	Facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione dal 31° giorno lavorativo di ritardo se, entro tale termine, per almeno due Aziende Sanitarie la fornitura non è stata interamente consegnata.	SoReSa
L2_2	Art. 17	Puntualità nell'eliminazione delle difformità emerse durante il collaudo	Punti NON vincolanti risolti entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale	Dal 1° al 15° giorno lavorativo di ritardo € 25,00, oltre il 15° giorno € 50 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.	Amministrazione contraente
L2_3	Art. 17	Tempestività di risoluzione delle anomalie bloccanti	Chiusura della richiesta entro 16 ore lavorative	Per le prime quattro ore di ritardo: € 25 per ogni ora di ritardo. Oltre la quarta ora di ritardo: € 50 per ogni ora di ritardo.	Amministrazione contraente

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o condizioni e/o termini e/o modalità e/o specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico e, ove migliorativi, dell'offerta tecnica, l'Amministrazione contraente potrà applicare all'aggiudicatario le penali sopra indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ed eventuale risoluzione del Contratto.

#### ALLEGATI:

- B/1 - Scheda Requisiti Minimi;
- B/2 - Scheda Requisiti a Punteggio;
- B/3 - Scheda Offerta Economica;
- B/4 - Scheda Fornitore;
- B/5 - Scheda Prodotti Offerti.